Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 265

# GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 26 settembre 1981 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## SOMMARIO

# LEGGI E DECRETI

## DECRETI MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 14 settembre 1981.

**Profilassi della peste suina classica.**

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1938, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, ed in particolare l'art. 1 con il quale il Ministro della sanità può riconoscere il carattere infettivo e diffusivo di malattie e di conseguenza disporre l'applicazione di misure di polizia veterinaria;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34, ed in particolare l'art. 3 con il quale il Ministro della sanità può predisporre piani di profilassi e di risanamento da applicare su tutto o parte del territorio nazionale;

Vista l'ordinanza ministeriale 11 aprile 1968, concernente l'obbligo dell'abbattimento e della distruzione di animali per malattie esotiche e peste suina classica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 26 aprile 1968;

Visto il decreto ministeriale 8 novembre 1968, concernente le norme per la corresponsione della indennità dovuta per l'abbattimento degli animali, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 20 gennaio 1969;

Vista l'ordinanza ministeriale 1° dicembre 1968, concernente la profilassi vaccinale obbligatoria della peste suina classica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 17 dicembre 1968;

Vista l'ordinanza ministeriale 10 maggio 1973, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 dell'8 giugno 1973, modificata con ordinanza ministeriale 21 marzo 1979, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 2 aprile 1979, concernente la disciplina sanitaria della somministrazione agli animali dei rifiuti alimentari e non di qualunque provenienza e di alcuni prodotti di origine animale;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la direttiva del Consiglio 80/217/CEE del 22 gennaio 1980 che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica;

Vista la direttiva del Consiglio 80/1101/CEE dell'11 novembre 1980, relativa alla data di entrata in vigore della citata direttiva 80/217/CEE;

Considerata la necessità di assolvere gli impegni previsti dalle citate direttive 80/217/CEE e 80/1101/CEE;

Decreta:

**Art. 1.**

Il presente decreto ha per obiettivo l'attuazione delle misure di lotta contro la peste suina classica previste dalla direttiva del Consiglio della CEE 22 gennaio 1980 n. 80/217.

Art. 2.

Ai sensi del presente decreto si intende per:

*a*) azienda: il complesso agricolo o di altra natura, nel quale sono tenuti o allevati animali della specie suina;

*b*) suino da allevamento: l'animale della specie suina destinato alla riproduzione o utilizzato a tale fine per la moltiplicazione della specie;

*c*) suino da ingrasso: l'animale della specie suina che è ingrassato ed è destinato ad essere macellato al termine del periodo di ingrasso ai fini della produzione di carne;

*d*) suino da macello: l'animale della specie suina destinato ad essere macellato senza inutili ritardi in un macello;

*e*) suino sospetto di peste suina: ogni suino che presenti sintomi clinici o lesioni *post-mortem* o reazioni agli esami di laboratorio effettuati conformemente all'art. 14, tali da far sospettare la possibile presenza di peste suina;

*f*) suino affetto da peste suina: ogni suino:

sul quale siano stati ufficialmente constatati sintomi clinici o lesioni *post-mortem* tipici della peste suina, ovvero,

sul quale l'esistenza della malattia sia stata ufficialmente constatata attraverso un esame di laboratorio eseguito conformemente alle disposizioni dell'art. 14;

*g*) veterinario ufficiale: il veterinario designato dalla competente autorità regionale;

*h*) rifiuti alimentari: rifiuti di cucina, di ristorante ed eventualmente dell'industria di lavorazione della carne.

Art. 3.

Ai sensi del vigente regolamento di polizia veterinaria è soggetto all'obbligo della denuncia al sindaco qualunque caso, anche sospetto, di peste suina classica.

Se la diagnosi di peste suina classica è ufficialmente confermata il sindaco ne dà immediata comunicazione telefonica al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari, con le informazioni e i dati di cui al punto 1 dell'allegato III.

Successivamente il sindaco completerà le notizie sul focolaio inviando al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari, una relazione contenente le informazioni di cui al punto 2 del citato allegato III.

Art. 4.

Il veterinario ufficiale, qualora in una azienda si trovino uno o più suini sospetti di peste suina, applica immediatamente i mezzi di indagine ufficiali atti a confermare o ad escludere la presenza della malattia.

Art. 5.

Il sindaco, ricevuta la denuncia di peste suina classica, dispone, in applicazione dell'art. 10 del vigente regolamento di polizia veterinaria, affinchè:

1) a cura del veterinario ufficiale si proceda al censimento di tutte le categorie di suini dell'azienda, precisando per ciascuna di esse il numero dei suini

già morti o potenzialmente infetti e con l'intesa che il censimento deve essere aggiornato per tenere conto anche dei suini nati e morti durante il periodo di sospetto;

2) tutti i suini dell'azienda siano trattenuti nei loro locali di stabulazione o confinati in altri luoghi che ne permettano l'isolamento;

3) sia vietata l'entrata e l'uscita dei suini dall'azienda e, ove il veterinario ufficiale ne ravvisi la necessità, sia esteso il divieto di uscita dall'azienda anche ad animali di altre specie. Tuttavia il sindaco, quando la malattia non è stata confermata entro quindici giorni può autorizzare l'uscita di animali destinati ad essere macellati senza indugio sotto controllo ufficiale, purchè le carni provenienti da tali animali non siano ammesse agli scambi intracomunitari come carni fresche;

4) sia vietata l'uscita dall'azienda delle carni suine di ogni genere;

5) sia vietato il trasporto al di fuori dell'azienda dei cadaveri dei suini;

6) sia vietata l'uscita dall'azienda di ogni genere di alimenti per animali, di utensili, di altri oggetti e di rifiuti che possono trasmettere l'epizoozia;

7) sia consentito soltanto alle persone autorizzate dal sindaco stesso di entrare o di uscire dall'azienda;

8) sia consentita l'entrata e l'uscita dall'azienda soltanto dei veicoli autorizzati dal sindaco stesso;

9) nella porcilaia e nell'azienda siano effettuate appropriate disinfezioni;

10) sia effettuata un'indagine epizootologica conformemente alle disposizioni degli articoli 10 e 11 del presente decreto.

Il sindaco, previo parere favorevole del veterinario ufficiale, può consentire deroghe ai divieti di cui ai punti 4, 5 e 6 del presente articolo.

Art. 6.

Le misure di cui al precedente articolo dovranno essere revocate non appena il sospetto di peste suina sia stato ufficialmente escluso.

Art. 7.

Il sindaco, quando la diagnosi di peste suina classica è ufficialmente confermata, dispone, a complemento delle misure previste dal precedente art. 5, affinché:

tutti i suini dell'azienda, ove si è manifestata la malattia, siano abbattuti e distrutti, ai sensi dell'ordinanza ministeriale 11 aprile 1968 citata in premessa, sotto controllo ufficiale ed in modo atto ad evitare ogni rischio di diffusione del virus della peste suina sia durante il trasporto sia durante le operazioni di abbattimento;

dopo l'abbattimento, i cadaveri dei suini di cui sopra siano distrutti sotto controllo ufficiale, in modo atto ad evitare ogni rischio di diffusione del virus;

le carni dei suini abbattuti nel periodo compreso fra la probabile introduzione della malattia nell'azienda e l'applicazione delle misure ufficiali, siano, per quanto possibile, rintracciate e distrutte sotto controllo ufficiale, in modo atto ad evitare ogni rischio di diffusione del virus;

i cadaveri dei suini morti nell'azienda siano distrutti sotto controllo ufficiale, in modo atto ad evitare ogni rischio di diffusione del virus della peste suina; ogni materiale o rifiuto potenzialmente contaminato come ad esempio gli alimenti per animali, sia sottoposto ad un trattamento atto ad assicurare la distruzione del virus pestoso, in conformità delle istruzioni del veterinario ufficiale;

dopo l'eliminazione dei suini, i ricoveri nonché i veicoli utilizzati per il trasporto degli animali e tutto il materiale potenzialmente contaminato, siano puliti e disinfettati conformemente alle disposizioni dell'art. 13 del presente decreto;

il ripopolamento dell'azienda con suini non venga effettuato prima che siano trascorsi quindici giorni dalla fine delle predette operazioni di pulizia e disinfezione;

sia effettuata un'indagine epizootologica conformemente alle disposizioni degli articoli 10 e 11, del presente decreto.

Art. 8.

Il sindaco, in deroga a quanto previsto nel precedente art. 7, può autorizzare, previo parere favorevole del veterinario ufficiale, lo spostamento, a scopo di macellazione, dei suini clinicamente sani presenti nell'azienda infetta.

Lo spostamento degli animali deve essere effettuato con tutte le precauzioni prescritte di volta in volta dal veterinario ufficiale. Gli animali devono essere avviati direttamente ad un macello in grado di effettuare lo abbattimento nel più breve tempo possibile e dotato di attrezzature per un trattamento termico delle carni ottenute che garantisca la distruzione del virus pestoso.

Inoltre deve essere presa ogni precauzione per evitare la possibile ricontaminazione delle carni trattate termicamente, fermo restando che tali carni e relativi prodotti non potranno essere ammessi agli scambi intracomunitari.

Art. 9.

Il sindaco, nel caso di aziende infette comprendenti due o più reparti di produzione distinti, può consentire, in deroga a quanto previsto dal precedente art. 7, che sia portato a termine l'ingrasso dei suini presenti nei reparti di produzione ove la malattia non si è manifestata, a condizione che il veterinario ufficiale abbia confermato che la struttura e l'estensione di detti reparti di produzione ed il personale ad essi addetto per il governo e l'alimentazione, siano tali (e completamente distinti) da evitare la propagazione del virus da un reparto di produzione ad un altro.

Il sindaco dispone, di volta in volta, le modalità per la corretta applicazione ed il controllo delle misure sanitarie applicate intese ad evitare il contagio dei reparti di produzione sani.

Del ricorso alla deroga di cui al presente articolo, la autorità regionale informa tempestivamente il Ministero della sanità, che, a sua volta, ne dà comunicazione ai competenti organi della Comunità economica europea.

Art. 10.

L'indagine epizootologica deve riferirsi:

alla durata del periodo durante il quale la peste suina può essere stata presente nell'azienda prima della denuncia;

alla possibile origine della peste suina nell'azienda e all'identificazione delle altre aziende nelle quali si trovano suini che possano essere stati infettati dalla stessa fonte;

ai movimenti di persone, di veicoli, di suini, di cadaveri, di carni o di materiali che possono aver portato il virus fuori o dentro l'azienda.

Art. 11.

Il veterinario ufficiale, qualora constati o ritenga sulla base di informazioni confermate, che dall'azienda di provenienza la peste suina possa essere stata introdotta nell'azienda di cui all'art. 5 del presente decreto — a seguito di movimento di persone, di suini, di veicoli o di altri mezzi — ovvero constati o ritenga che la malattia possa essere introdotta dall'azienda di cui al medesimo art. 5, è tenuto a porre sotto vigilanza ufficiale, conformemente a quanto disposto dal terzo comma del presente articolo, le aziende di cui trattasi; tale vigilanza verrà revocata soltanto quando il sospetto di presenza di peste suina nell'azienda di cui all'art. 5, sarà stato ufficialmente escluso.

Il veterinario ufficiale, qualora constati o ritenga, sulla base di informazioni confermate, che la peste suina possa essere stata introdotta nell'azienda di cui all'art. 7 del presente decreto — a seguito di movimenti di persone, di suini, di veicoli o di altri mezzi — è tenuto a sottoporre a vigilanza ufficiale, conformemente a quanto disposto dal terzo comma del presente articolo, le aziende di cui trattasi.

La vigilanza ufficiale ha lo scopo di individuare immediatamente qualsiasi sospetto di peste suina, di procedere al censimento e al controllo dei movimenti dei suini e di intraprendere eventualmente l'applicazione di tutte o parte delle misure previste dall'art. 5, par. 1.

Le aziende nelle quali il veterinario ufficiale constati o ritenga, sulla base di informazioni confermate, che la peste suina possa essere stata introdotta dall'azienda di cui all'art. 7 in seguito a movimento di persone, di suini, di veicoli o di altri mezzi, sono assoggettate alle disposizioni dell'art. 5.

Se una azienda è soggetta alle disposizioni del primo e del secondo comma del presente articolo, il sindaco può autorizzare l'uscita dall'azienda dei suini diversi da quelli che hanno provocato l'imposizione di tali misure, al fine del loro diretto trasporto ad un macello, sotto controllo ufficiale, per esservi immediatamente abbattuti.

Prima che tale autorizzazione venga concessa, il veterinario ufficiale deve avere effettuato su tutti i suini dell'azienda un esame che permetta di escludere la presenza di suini sospetti di peste suina.

Il sindaco, qualora ritenga che le condizioni lo permettano, può limitare le misure di cui al primo e al secondo comma del presente articolo, ad una parte della azienda e ai suini che vi si trovano, purché questi ultimi siano stati stabulati, governati e nutriti in modo nettamente distinto.

Art. 12.

Il sindaco, appena la diagnosi di peste suina è stata ufficialmente confermata, emana l'ordinanza di zona infetta per un raggio minimo di 2 km intorno al focolaio.

Nella ordinanza di zona infetta devono essere indicati i limiti territoriali entro i quali devono applicarsi le seguenti misure:

numerazione di tutti i suini esistenti nella zona, apposizione di tabelle indicanti la malattia ai limiti della zona infetta, nonché sulle porte di ogni ricovero infetto situato entro detta zona;

divieto di circolazione dei suini nelle strade pubbliche e private ad eccezione del trasporto in transito;

divieto della pratica della monta itinerante;

sospensione di fiere e mercati, esposizione ed altre manifestazioni che comportino assembramento di suini, ivi compresa la raccolta e la distribuzione di suini ad opera di commercianti;

divieto di introdurre nella zona animali ricettivi, ad eccezione di quelli destinati alla immediata macellazione;

divieto di trasferire fuori di tale zona gli animali recettivi e qualsiasi materiale possibile vettore dello agente patogeno; in deroga a tale norma i suini possono uscire dalla azienda nella quale si trovano, soltanto per essere trasportati direttamente, e sotto controllo ufficiale, ad un macello per esservi immediatamente abbattuti. Questo spostamento può essere autorizzato dal sindaco, soltanto quando un esame effettuato dal veterinario ufficiale in tutti i suini dell'azienda, abbia permesso di escludere la presenza di suini sospetti di peste suina.

Le misure nella zona infetta, sono mantenute per almeno quindici giorni dal momento dell'eliminazione di tutti i suini dell'azienda o dei reparti di produzione di cui all'art. 9, nei quali si trovano soggetti colpiti da peste suina, ovvero dal momento dell'esecuzione nella azienda stessa delle opportune operazioni di pulizia e disinfezione, in conformità delle disposizioni dell'articolo 13 del presente decreto.

Qualora, a causa del manifestarsi di nuovi casi di malattia, i divieti di cui al secondo capoverso debbano essere mantenuti in vigore oltre i quindici giorni previsti e creino problemi di stabulazione dei suini per motivi di protezione degli animali, il sindaco può, su richiesta motivata del detentore, autorizzare l'uscita dei suini da ingrasso da un'azienda situata nella zona di protezione alle seguenti condizioni:

*a*) il veterinario ufficiale abbia constatato la realtà dei fatti;

*b*) i suini siano stati esaminati, riconosciuti in buono stato di salute e trasportati direttamente all'azienda di destinazione, senza entrare in contatto con altri animali, con mezzi di trasporto sottoposti alle opportune operazioni di pulizia e disinfezione prima e dopo lo impiego;

*c*) l'azienda di destinazione sia situata nella zona infetta, ovvero a meno di 20 km da essa e sia dotata dei necessari impianti di stabulazione;

*d*) l'azienda di destinazione sia sottoposta, sin dallo arrivo dei suini, a vigilanza ufficiale per individuare immediatamente qualsiasi sospetto di peste suina e per procedere al censimento ed al controllo dei movimenti degli animali.

Il sindaco può altresì autorizzare, alle condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*), il trasferimento dei suini da allevamento tra due aziende situate nell'interno della zona infetta.

Le misure di vigilanza ufficiale di cui alla lettera *d*), sono mantenute per tutto il periodo per il quale, in conformità del secondo capoverso, rimangono in vigore le misure previste nella zona infetta in cui è situata la azienda dalla quale i suini sono stati spediti.

Art. 13.

Le operazioni di disinfezione nel focolaio di peste suina devono essere effettuate conformemente alle disposizioni previste dal vigente regolamento di polizia veterinaria.

Art. 14.

Il sindaco provvede affinché i prelievi e gli esami di laboratorio, destinati a rilevare la presenza della peste suina classica, vengano effettuati in conformità allo allegato I.

Il coordinamento degli standard e dei metodi diagnostici sarà assicurato dall'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia, laboratorio nazionale di referenza per il virus della peste suina classica, conformemente all'allegato II.

Il collegamento fra i laboratori nazionali per la peste suina dei Paesi aderenti alla C.E.E. sarà assicurato da un laboratorio designato dalla Comunità.

Art. 15.

Fatte salve le disposizioni comunitarie vigenti in materia, il Governo italiano informa la commissione e gli altri Stati membri, dell'epizootologia e dell'evoluzione della peste suina classica, secondo le modalità indicate nell'allegato III.

Art. 16.

Il sindaco provvede affinché:

i suini da trasferire fuori dall'azienda, siano contrassegnati in modo da permettere di identificare rapidamente l'azienda di origine (o di provenienza) e i movimenti degli animali, fermo restando che potrà, per determinate categorie di animali e a talune condizioni che tengano conto della situazione sanitaria, autorizzare altri mezzi per determinare rapidamente l'azienda di origine. Le modalità per il contrassegno degli animali o la determinazione dell'azienda di origine (o di provenienza), nonché i movimenti di animali, sono stabilite dal sindaco medesimo;

chiunque pratichi il trasporto o il commercio dei suini, sia in grado di fornire al veterinario ufficiale ogni informazione concernente gli spostamenti dei suini da lui trasportati o commercializzati, nonché ogni prova relativa a tali informazioni; lo stesso obbligo incombe a tutti i detentori di suini per quanto concerne la entrata e l'uscita di detti animali dalle loro aziende.

Art. 17.

Sono vietati i trattamenti immunizzanti contro la peste suina classica, mediante siero o con il metodo della siero-infezione e siero-vaccinazione.

La vaccinazione contro la peste suina classica, con un vaccino autorizzato dal Ministero della sanità e sottoposto a preventivo controllo ufficiale di Stato per quanto concerne l'efficacia, l'innocuità e la sterilità, viene effettuata conformemente alle disposizioni previste da apposita ordinanza ministeriale.

Art. 18.

Le disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale 10 maggio 1973, modificata con ordinanza ministeriale 21 marzo 1979, concernente la disciplina sanitaria della somministrazione agli animali dei rifiuti, alimentari e non, di qualunque provenienza, e di alcuni prodotti di origine animale, sono integrate dalle seguenti:

I) Per l'alimentazione dei suini è vietato l'impiego di rifiuti alimentari provenienti da mezzi di trasporto internazionali come ad esempio navi, veicoli terrestri ed aerei; tali rifiuti devono essere raccolti e distrutti sotto controllo ufficiale.

II) I rifiuti alimentari destinati alla nutrizione dei suini, devono essere sottoposti ad un trattamento termico tale da assicurare la distruzione del virus della peste suina; dopo tale trattamento essi devono essere utilizzati unicamente per l'alimentazione dei suini da ingrasso, rimanendo inteso che i suini ingrassati in una azienda che utilizzi tali rifiuti, possono lasciare l'azienda stessa solo per la macellazione.

Tuttavia, il sindaco può consentire che anche altre categorie di suini siano nutrite con rifiuti alimentari; in tal caso, tutti i suini che si trovano nell'azienda, possono lasciare quest'ultima solo per la macellazione.

III) La raccolta, il trasporto ed il trattamento dei rifiuti alimentari ai fini dell'alimentazione dei suini, sono soggetti ad autorizzazione del sindaco.

Il trasporto dei rifiuti alimentari deve essere effettuato con veicoli o contenitori predisposti in modo che i materiali non possano fuoriuscire dal veicolo durante il trasporto.

Dopo ogni impiego, i veicoli e i contenitori che sono serviti al trasporto dei rifiuti alimentari, devono essere puliti e disinfettati conformemente alle istruzioni della autorità competente.

IV) La concessione dell'autorizzazione a trattare i rifiuti alimentari, prevista dal punto III, è soggetta alle seguenti condizioni:

*a*) l'azienda deve essere strutturata in modo da garantire una separazione completa tra i rifiuti alimentari trattati e quelli non trattati;

*b*) i locali di deposito dei rifiuti alimentari non trattati ed i locali in cui ha luogo il trattamento, devono essere di facile pulizia e di disinfezione.

V) I rifiuti alimentari raccolti con le modalità previste al punto III, possono essere utilizzati soltanto dopo essere stati trattati termicamente.

Il sindaco può concedere l'autorizzazione a trattare i rifiuti alimentari, ad impianti specializzati, all'uopo equipaggiati, che non detengano animali e siano sottoposti a controllo ufficiale: in tal caso, in deroga alle disposizioni del punto II, i rifiuti alimentari, dopo il trattamento termico, possono essere utilizzati per la nutrizione anche dei suini da allevamento, a condizione che la loro distribuzione ed il loro impiego siano controllati in modo da evitare ogni rischio di diffusione del virus della peste suina.

VI) L'autorizzazione di cui al punto III, non è richiesta per le aziende che utilizzano i propri rifiuti alimentari per i propri suini, a condizione che i rifiuti stessi siano sottoposti a trattamento termico in modo da assicurare la distruzione del virus della peste suina.

Art. 19.

Tutti i provvedimenti adottati dal veterinario ufficiale e dal sindaco ai sensi del precedente decreto devono essere immediatamente comunicati al Ministero della sanità.

Art. 20.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1981

*Il Ministro*: ALTISSIMO

ALLEGATO *I*

METODI DIAGNOSTICI PER LA CONFERMA DELLA PESTE SUINA

Ai metodi di diagnosi si applicano le linee direttrici, le norme ed i criteri minimi qui sotto riportati. I laboratori nazionali di riferimento per la peste suina stabiliranno i materiali ed i metodi per la diagnosi.

*A*) RACCOLTA DEI MATERIALI PER LA DIAGNOSI.

1. Per l'isolamento del virus e la rivelazione dell'antigene è essenziale disporre di tessuto delle amigdale. E' inoltre opportuno prelevare campioni di reni, milza ed ileo, unitamente a linfonodi mascellari e mesenterici. Ogni campione di tessuto deve essere posto in un singolo sacchetto di plastica opportunamente etichettato. I campioni vanno trasportati e conservati in contenitori a perfetta tenuta. Essi non devono essere congelati, ma conservati in frigorifero, e vanno esaminati senza indugio.

2. *a*) I campioni di sangue per l'isolamento del virus devono essere prelevati da animali che presentano febbre o altri sintomi di malattia. A tal fine vanno impiegate provette sterili non citotossiche; i campioni vengono mantenuti al fresco, preferibilmente in frigorifero, ed il loro esame deve aver luogo quanto prima.

*b*) Si può inoltre procedere al prelievo di campioni di sangue per l'isolamento del virus dai leucociti dei suini sospetti. Ad evitare la coagulazione del sangue deve essere fatto ricorso, di preferenza, all'aggiunta di EDTA (1). I campioni vanno conservati in frigorifero ed utilizzati entro due giorni.

3. Debbono essere prelevati da animali guariti dall'infezione sospetta, e da scrofe che risultino aver avuto contatti con altri animali infetti o sospetti, dei campioni di sangue destinati alla ricerca degli anticorpi in appoggio alla diagnosi clinica ed a fini di sorveglianza. Nelle aziende sospette, il prelevamento va effettuato su tutti i primi 20 animali sospetti di malattia o di contatto con animali infetti e sul 25% dei successivi. Per assicurare un'alta probabilità di individuare gli anticorpi indotti dal virus della peste suina, i campioni devono essere prelevati a tale stadio in tutte le unità dell'azienda. La sierodiagnosi non va applicata laddove si sia proceduto ad una vaccinazione ufficialmente autorizzata.

*B*) DIAGNOSI DI LABORATORIO DELLA PESTE SUINA NELLE AZIENDE SOSPETTE.

La diagnosi di laboratorio della peste suina deve fondarsi sull'individuazione dell'antigene virale nei tessuti organici come indicato al capo B, paragrafo 1.

In caso di risultati non conclusivi o negativi, le prove devono essere ripetute sugli stessi campioni. Eventuali ulteriori campioni devono essere raccolti dagli stessi animali.

Qualora l'esame di materiali provenienti da animali sospetti di peste suina o da allevamenti che abbiano avuto contatti con l'infezione abbia dato risultati negativi o non conclusivi, si deve procedere all'isolamento del virus. Quando in tali circostanze l'individuazione dell'antigene virale o l'isolamento del virus non hanno avuto successo, si deve procedere alla ricerca degli anticorpi neutralizzanti su campioni di sangue di animali che hanno superato l'infezione e di animali che risultino avere avuto contatti con l'infezione.

I materiali, i metodi e i criteri diagnostici devono essere prescritti dal laboratorio nazionale per la peste suina.

1. *Evidenziamento dell'antigene virale.*

Per evidenziare l'antigene virale nei tessuti degli organi si applica la tecnica dell'immunofluorescenza diretta a sezioni criostatiche sottili (fino a 5 micron) di amigdale e di tessuti di altri organi, secondo quanto specificato al capo A, paragrafo 1, del presente allegato. Nell'applicazione di detta tecnica si adottano i seguenti criteri base:

*a*) il siero iperimmune dev'essere preparato a partire da suini sicuramente sani e che non abbiano anticorpi capaci di pregiudicare la specificità o la qualità della reazione;

*b*) il coniugato fluorescemico dell'immonoglobulina, preparato a partire dal siero di suini iperimmunizzati contro la peste suina secondo quanto specificato alla lettera *a*), deve avere un titolo minimo di attività 1 : 20, determinato su colture cellulari infettate con virus della peste suina e confermato con prove di controllo su sezioni di tessuti. La diluizione del coniugato deve associare il massimo di brillantezza al minimo di colorazione di fondo;

*c*) ogni campione che mostri una fluorescenza citoplasmatica specifica va considerato positivo. Nei casi dubbi il risultato dev'essere confermato mediante isolamento del virus in colture cellulari;

*d*) qualora si sospetti che una manifestazione di fluorescenza sia dovuta al virus vaccinale, l'allevamento è considerato sospetto fintanto che le autorità competenti lo riterranno opportuno.

2. *Isolamento e identificazione del virus in colture di cellule.*

*a*) L'isolamento del virus dei campioni di tessuto viene effettuato su colture di cellule sensibili (PK 15) o di altri tipi di cellule sensibili, presentanti una sensibilità analoga; tali colture sono effettuate su portaoggetti posti a contatto con una sospensione al 10%, opportunamente preparata, di tessuto proveniente dall'animale sospetto; iniziando da una sospensione al 10%, dette colture devono essere colorate e sottoposte all'esame della fluorescenza citoplasmatica specifica a distanza di 24-72 ore dal momento dell'inoculazione.

*b*) L'isolamento del virus dai campioni di sangue, raccolti e trattati come indicato al capo A, paragrafo 2, lettera *b*), del presente allegato, viene effettuato per inoculazione di colture di cellule, come descritto rispettivamente al capo A, paragrafo 2, lettere *a*) e *b*). Tali colture devono essere esposte a una sospensione di « buffy coat » riportata al volume iniziale del sangue. Nel caso dei campioni di siero, le colture di cellule vanno esposte a una diluizione del siero non superiore al 20%.

*C*) IDENTIFICAZIONE NEI CAMPIONI DI SANGUE DEGLI ANTICORPI INDOTTI DAL VIRUS DELLA PESTE SUINA.

L'identificazione degli anticorpi neutralizzanti nei campioni di sangue va effettuata a conferma della diagnosi della peste suina negli allevamenti dove sono presenti suini che presentano sintomi clinici della malattia o su animali presumibilmente venuti a contatto con l'infezione. Essa può servire anche ai fini della sorveglianza o per il controllo degli allevamenti il cui stato sanitario è sconosciuto.

A tali fini si provvederà a sottoporre opportuni campioni di sangue a una prova riconosciuta.

Sono autorizzate le seguenti prove, basate sulla tecnica dell'immunofluorescenza diretta. Esse devono comprendere gli opportuni controlli dei sieri positivi e negativi.

1. *Prova di riduzione delle placche* (PRP).

La prova è basata sul conteggio delle microplacche. Tre diluizioni di siero diverse, a partire da una diluizione 1 : 20, vengono fatte reagire con un volume uguale di sospensione di virus contenente da 300 a 1.000 unità formatrici di placche (UFP) di un ceppo virulento di virus della peste suina, impiegando almeno due colture monostrato per diluizione.

I risultati sono espressi sotto forma di titolo di riduzione delle placche, che è il reciproco della diluizione di siero capace di ridurre del 90% il numero di focolai fluorescenti rispetto al siero di controllo negativo diluito 1 : 20. I titoli vengono determinati graficamente.

2. *Prove dell'indice di neutralizzazione* (IN).

La prova è basata sul conteggio delle microplacche. Un ceppo di virus viene titolato in colture cellulari in presenza di un uguale volume di una diluizione 1 : 20 di siero. Per ogni diluizione logaritmica 10 della sospensione di virus sono necessarie almeno due colture monostrato.

Il grado di attività neutralizzante viene espresso come differenza fra il titolo di infezione in presenza di una diluizione di 1 : 20 di siero riconosciuto come negativo e il titolo della stessa sospensione di virus in presenza del siero sospetto. Questa differenza costituisce l'indice di neutralizzazione e viene espressa logaritmicamente.

3. *Prova di neutralizzazione nel virus e immunofluorescenza* (IFN).

Questa prova è fondata sulla determinazione del punto finale al 50%. Le colture vengono inoculate con quantità costanti di virus dopo incubazione in presenza del siero, e i risultati sono fondati sull'assenza totale della fluorescenza citoplasmatica specifica.

Ai fini di uno screening, i sieri vengono diluiti 1 : 5. Se è necessaria una titolazione completa, si preparano diluizioni al doppio del siero, a partire da 1 : 5. Ogni diluizione è mescolata con un volume uguale di sospensione di virus contenente da 100 a 200 dosi infettive ($CTID_{50}$). A ciascun livello di diluizione vanno impiegate almeno due colture. I risultati sono espressi come reciproco del livello di diluizione al quale la metà delle colture cellulari inoculate non presenta alcuna fluorescenza specifica. Se il punto finale è compreso fra due livelli di diluizione, lo si calcola per interpolazione.

*D*) VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELLE PROVE DI LABORATORIO.

1. La conferma della presenza della malattia dev'essere fondata sull'identificazione dell'antigene virale nei tessuti organici o sull'isolamento del virus da campioni di tessuti, secondo le tecniche descritte al capo B, paragrafi 1 e 2, del presente allegato; fa eccezione il caso in cui sia dimostrato che la reazione è dovuta al virus vaccinale, come indicato al capo B, paragrafo 1, lettera *d*).

2. Qualora sia stata riscontrata la presenza di anticorpi che reagiscono con virus della peste suina, l'allevamento di origine dev'essere considerato sospetto.

*a*) Per escludere il sospetto di peste suina a seguito dell'identificazione degli anticorpi, si procede alla prova descritta al capo E per stabilire se si tratta di anticorpi reattivi eventualmente indotti dal virus della diarrea virale bovina o di anticorpi del virus della peste suina. I campioni originari vanno nuovamente sottoposti alla prova differenziale.

*b*) Se la prima prova differenziale non risulta sufficiente, 30 giorni più tardi si procede a una nuova prova, in modo da seguire la possibile diffusione dell'infezione. I campioni vanno prelevati su tutti i primi 20 animali dell'azienda sospetta e sul 25% dei successivi.

3. *Interpretazione dei risultati sierologici.*

*a*) Prova di riduzione su placche (PRP).

Un titolo uguale o superiore a 50 su un qualunque suino, associato a osservazioni cliniche od epizooziologiche tali da far sospettare la presenza della malattia, costituisce diagnosi positiva.

Un titolo uguale o superiore a 50 su un qualunque suino, non accompagnato da manifestazioni cliniche o epizooziologiche fa sospettare la presenza della malattia e deve essere seguito da un procedimento diagnostico differenziale.

*b*) Indice di neutralizzazione (IN).

Un titolo uguale o superiore ad 1,0 su un qualunque suino, associato a sintomi clinici ed epizooziologici tali da far sospettare la presenza della malattia, costituisce diagnosi positiva.

Un titolo uguale o superiore ad 1,0 su un qualunque suino, non associato a sintomatologia clinica ed epizooziologica, tali da far sospettare la presenza della malattia, è considerato risultato dubbio e deve essere seguito da un procedimento diagnostico differenziale.

*c*) Esami per immunofluorescenza e neutralizzazione del virus (IFN).

Un titolo uguale o superiore a 5 su un qualunque suino, associato a sintomi clinici od epizooziologici che lascino sospettare la presenza della malattia, costituisce diagnosi positiva.

Un titolo uguale o superiore a 5 su un qualunque suino, non associato a sintomi clinici o epizooziologici, lascia sospettare la presenza della malattia, e deve essere seguito da un procedimento diagnostico differenziale.

*E*) DIAGNOSI DIFFERENZIALE DELLA PESTE SUINA (PS) DALLA DIARREA VIRALE BOVINA (DVB).

1. Le prove per la diagnosi differenziale fra la peste suina (PS) e la diarrea virale bovina (DVB) sono basate su titolazioni del punto finale dei sieri in parallelo con ceppi della PS e della DVB e secondo metodi integralmente comparabili.

I ceppi della PS e della DVB da impiegare nella prova debbono essere approvati ufficialmente. Per escludere il sospetto di peste suina sorto in seguito all'identificazione di anticorpi nei suini, i campioni di sangue devono essere sottoposti a titolazioni comparative del punto finale degli anticorpi neutralizzati contro i virus della PS e della DVB.

2. I risultati della prova sierologica differenziale tra la peste suina e la diarrea virale bovina devono essere interpretati come segue:

*a*) se dalla prova comparativa risulta:

che più di un suino presenta anticorpi della PS, ma non presenta anticorpi della DVB, oppure,

che i titoli nei confronti del virus della PS sono uguali o superiori a quelli contro la DVB in una forte percentuale dei suini,

la peste suina è confermata;

*b*) se dalle prove comparative risulta che alcuni dei titoli nei confronti del virus della PS sono uguali o superiori ai titoli nei confronti del virus della DVB (su un certo numero di suini), si sospetta la presenza di peste suina e si procede alla differenziazione, nel modo seguente:

— i suini che mostrano titoli di neutralizzazione verso il virus della peste suina superiori o uguali ai titoli verso il virus della DVB vengono abbattuti, e i loro feti, insieme a qualunque tessuto ritenuto significativo, vengono sottoposti alla ricerca del virus o dell'antigene della peste suina;

— se si individua la presenza dell'antigene o del virus della peste suina, la presenza della malattia è confermata;

— se l'esame sopra definito al secondo trattino non rivela la presenza del virus o dell'antigene della peste suina, l'allevamento è considerato sospetto fino al momento in cui un'altra serie di campioni di sangue, raccolti almeno 30 giorni più tardi, sia stata sottoposta ad ulteriori prove comparative;

— se tali ulteriori prove comparative dimostrano che tutti gli animali hanno titoli contro il virus della DVB significativamente più elevati — almeno quattro volte — rispetto al virus della PS, il sospetto non viene confermato;

— se uno o più animali presentano un titolo contro il virus della PS uguale o superiore rispetto al titolo contro la DVB, la peste suina è confermata;

*c*) se i titoli nei confronti della DVB non sono tali da escludere la peste suina, l'azienda dev'essere considerata sospetta ed essere sottoposta nuovamente alla prova dopo almeno 30 giorni.

---

ALLEGATO *II*

I laboratori nazionali per la peste suina sono i seguenti:

Danimarca: Statens Veterinaere Institut for Virusforkning, Lindholm

Italia: Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, Perugia

Gran Bretagna: Central Veterinary Laboratory, Weybridge, Surrey, England

Irlanda del Nord: Veterinary Research Laboratory, Stormont, Belfast

Belgio: Institut national de recherches vétérinaires, Groeselenberg 99, B 1180 Bruxelles

Francia: Laboratoire central de recherches vétérinaires d'Alfort, rue Pierre Curie 22, 94700 Maisons-Alfort

Lussemburgo: Laboratoire bactériologique de médecine vétérinaire de l'État, avenue Gaston Diderich 54, Luxembourg

Irlanda: Veterinary Research Laboratory, Abbotstown, Castleknock — Co. Dublin

Germania: Bundesforschutrgsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere, Tübingen

Paesi Bassi: Central Veterinary Institute, Lelystad.

I laboratori nazionali per la peste suina sono responsabili del coordinamento delle norme e dei metodi diagnostici fissati in ciascun laboratorio di diagnosi di tale malattia. A tal fine essi:

*a*) possono fornire i reattivi necessari per la diagnosi ai laboratori che ne fanno richiesta;

*b*) controllano la qualità di tutti i reattivi diagnostici impiegati nello Stato;

*c*) organizzano periodicamente prove comparative;

*d*) conservano isolati del virus della peste suina provenienti dai casi constatati nello Stato.

ALLEGATO *III*

INFORMAZIONI EPIZOOTOLOGICHE

1. Entro 24 ore dalla notifica del primo caso di peste suina il Ministero della sanità deve inviare alla commissione e agli altri Stati membri le seguenti informazioni:

data in cui è stata sospettata la presenza di peste suina;

data in cui la peste suina è stata confermata e metodi di conferma impiegati;

ubicazione dell'azienda infetta e distanza alla quale si trovano gli allevamenti suini più vicini;

numero di suini dell'azienda, suddivisi per categorie;

per ciascuna categoria, numero di suini sui quali è stata constatata la peste suina e livello di morbilità.

2. Le informazioni di cui al punto 1 devono essere seguite da un resoconto che precisi:

la data in cui si è proceduto all'abbattimento e alla distruzione dei suini dell'azienda;

in caso di applicazione della deroga di cui all'art. 6, il numero di suini abbattuti e distrutti, il numero di suini il cui abbattimento è stato rinviato, nonché la durata di questo rinvio;

ogni informazione concernente l'origine presunta o accertata della malattia.

3. Il Ministero della sanità invia alla commissione e agli altri Stati membri le informazioni di cui al punto 1, entro il termine ivi previsto, per ogni successiva comparsa della peste suina in altre aziende, fino al momento in cui il numero di aziende infette e la diffusione della malattia ne rivelino il carattere estensivo.

(5492)

DECRETO 17 settembre 1981.

**Autorizzazione all'ospedale polispecializzato C.T.O. di Roma, divisione di oculistica, al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.**

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'U.S.L. RM/11 di Roma in data 5 marzo 1981, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico per la divisione di oculistica dell'ospedale regionale polispecializzato C.T.O. di Roma;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 11 aprile 1981;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 11 giugno 1981;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

La divisione di oculistica dell'ospedale regionale polispecializzato C.T.O. di Roma è autorizzata alle attività di:

*a*) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

*b*) trapianto di cornea di cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso le sale operatorie della divisione di oculistica dell'ospedale regionale polispecializzato C.T.O. di Roma:

*Per il prelievo dai seguenti sanitari*:

Stirpe prof. Mario, primario oculista;
Boccasini dott. Giustino, assistente oculista;
Villani dott. Carlo, assistente oculista;
Fruscella dott. Severino, assistente oculista;
Santarelli dott.ssa Giselda, assistente oculista;
Tammaro dott. Vittorio, assistente oculista;
Del Duca dott. Michele, assistente oculista;
Tanga dott. Manlio, assistente oculista.

*Per il trapianto dai sottoelencati sanitari*:

Stirpe prof. Mario, primario oculista;
Boccasini dott. Giustino, assistente oculista;
Fruscella dott. Severino, assistente oculista;
Villani dott. Carlo, assistente oculista.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea a scopo terapeutico.

Art. 5.

Il presidente della U.S.L. RM/11 è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 settembre 1981

*Il Ministro*: ALTISSIMO

(5622)

# COMUNITÀ EUROPEE

## Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2640/81 della commissione, del 10 settembre 1981, che modifica gli importi compensativi monetari.

*Pubblicato nel n.* L 260 *del* 14 *settembre* 1981.

**(252/C)**

Regolamento (CEE) n. 2641/81 della commissione, dell'11 settembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2642/81 della commissione, dell'11 settembre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2643/81 della commissione, dell'11 settembre 1981, che modifica i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso.

Regolamento (CEE) n. 2644/81 della commissione, dell'11 settembre 1981, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2645/81 della commissione, dell'11 settembre 1981, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2646/81 della commissione, del 10 settembre 1981, recante settima modifica del regolamento (CEE) n. 2730/79, nonché seconda modifica del regolamento (CEE) n. 3183/80, per quanto riguarda l'approvvigionamento di determinate piattaforme e navi da guerra.

Regolamento (CEE) n. 2647/81 della commissione, dell'11 settembre 1981, recante ottava modifica del regolamento (CEE) n. 610/77, relativo alla determinazione dei prezzi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini della Comunità.

Regolamento (CEE) n. 2648/81 della commissione, dell'11 settembre 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle altre pelli caprine non nominate, della sottovoce 41.04 B II della tariffa doganale comune, originarie del Pakistan beneficiario delle preferenze tarriffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2649/81 della commissione, dell'11 settembre 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli oggetti da viaggio, della sottovoce 42.02 B della tariffa doganale comune, originari del Brasile beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2650/81 della commissione, dell'11 settembre 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli ombrelli (da pioggia e da sole), della voce 66.01 della tariffa doganale comune, originari di Singapore beneficiario delle preferenze tariffarie previste al regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2651/81 della commissione, dell'11 settembre 1981, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2652/81 della commissione, dell'11 settembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

*Pubblicati nel n.* L 259 *del* 12 *settembre* 1981.

**(253/C)**

Regolamento (CEE) n. 2653/81 della commissione, del 14 settembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2654/81 della commissione, del 14 settembre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2655/81 della commissione, dell'11 settembre 1981, relativo ad una gara per la mobilitazione di granturco destinato alla Repubblica del Mali a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2656/81 della commissione, dell'11 settembre 1981, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2657/81 della commissione, dell'11 settembre 1981, relativo alla fornitura di frumento tenero alla Repubblica dello Zaire a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2658/81 della commissione, del 10 settembre 1981, relativo al regime da applicare alle importazioni in Italia di alcuni prodotti tessili (categoria 40) originari della Repubblica popolare cinese.

Regolamento (CEE) n. 2659/81 della commissione, dell'11 settembre 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle barre di ferro o di acciaio, della sottovoce 73.10 B, C, D I b), II della tariffa doganale comune, originarie della Romania beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2660/81 della commissione, del 14 settembre 1981, che fissa, per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro.

Regolamento (CEE) n. 2661/81 della commissione, del 14 settembre 1981, che modifica l'importo di base del prelievo alla importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2662/81 della commissione, del 14 settembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2663/81 della commissione, del 14 settembre 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

*Pubblicati nel n.* L 261 *del* 15 *settembre* 1981.

**(254/C)**

Regolamento (CEE) n. 2664/81 del Consiglio, del 14 settembre 1981, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tessuti di poliestere testurizzato originari degli Stati Uniti d'America.

Regolamento (CEE) n. 2665/81 della commissione, del 15 settembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2666/81 della commissione, del 15 settembre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2667/81 della commissione, del 15 settembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2668/81 della commissione, dell'11 settembre 1981, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2669/81 della commissione, del 14 settembre 1981, recante settima modifica del regolamento (CEE) n. 3075/78 relativo alle modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 2670/81 della commissione, del 14 settembre 1981, che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2671/81 della commissione, del 14 settembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1998/78 che stabilisce le modalità d'applicazione del sistema di compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2672/81, della commissione, del 15 settembre 1981, che modifica l'importo dell'integrazione per il cotone.

Regolamento (CEE) n. 2673/81 della commissione, del 15 settembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

*Pubblicati nel n.* L 262 *del* 16 *settembre* 1981.

**(255/C)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 8 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Eurital S.r.l. di Pieve Ligure (Genova) è prolungata al 15 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Eurital S.r.l. di Pieve Ligure (Genova) è prolungata al 13 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.C.M. - Carpenterie costruzioni meccaniche di Settimo Torinese (Torino) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 febbraio 1981 al 16 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Concerie Giacomo Juliani di Solofra (Avellino) è prolungata al 18 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Poligrafica commerciale industriale di Pomezia (Roma) è prolungata al 23 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Giuseppe Gatti, stabilimento di Avellino, è prolungata al 26 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. PIA - Prodotti ittici alimentari, in Gaeta, è prolungata al 16 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.O.R. - Fabbrica raccordi oleodinamici di Poggio Renatico (Ferrara) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 febbraio 1981 al 2 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Ceramica d'Arzano, con stabilimento in Arzano (Napoli), è prolungata al 1° novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Patty di Frosinone e Pomezia è prolungata al 4 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dolomite di Sestri con sede in Genova e stabilimento in Genova-Sestri Ponente è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 giugno 1981 al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società Gruppo Oleario P. Novaro & C. S.a.s., con sede e stabilimento in Imperia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 agosto 1981 al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(5554)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITA' DI GENOVA

*Facoltà di medicina e chirurgia*:
antropologia criminale.

UNIVERSITA' DI NAPOLI

*Facoltà di ingegneria*:
architettura tecnica.

ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE DI NAPOLI

*Facoltà di lettere e filosofia*:
storia della lingua greca;
letteratura latina.

UNIVERSITA' DI PAVIA

*Facoltà di medicina e chirurgia*:
igiene e odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia.

UNIVERSITA' DI ROMA

*Facoltà di giurisprudenza*:
economia politica.

*Facoltà di magistero*:
psicologia dell'età evolutiva.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

*Facoltà di lettere e filosofia*:
1) storia dell'arte medioevale e moderna;
2) storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
3) storia moderna.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, direttamente al presidente del comitato ordinatore della facoltà, all'indirizzo di Roma, via Lucullo n. 11.

(5584)

## MINISTERO DEL TESORO

**Determinazione degli importi delle medaglie di presenza attribuibili ai presidenti ed ai vice presidenti di casse di risparmio e di monti di credito su pegno di prima categoria.**

Con decreto ministeriale 21 settembre 1981, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, gli importi delle medaglie di presenza attribuibili ai presidenti ed ai vice presidenti delle casse di risparmio e dei monti di credito su pegno di 1ª categoria di seguito riportati sono stati fissati, a far tempo dal decreto citato, nelle misure lorde indicate a fianco di ciascuna classe dimensionale:

| | Presidenti | Vice presidenti |
|---|---|---|
| 1ª *Classe dimensionale*: | | |
| Cariplo | L. 255.000 | L. 210.000 |
| 2ª *Classe dimensionale*: | | |
| C.R. Torino<br>C.R. Roma<br>C.R. Verona Vicenza e Belluno<br>C.R. Firenze<br>C.R. Genova e Imperia | L. 220.000 | L. 180.000 |
| 3ª *Classe dimensionale*: | | |
| C.R. Calabria e Lucania<br>C.R. Padova e Rovigo<br>C.R. Bologna<br>C.R. Parma<br>M.C.P. Bologna e Ravenna<br>C.R. Venezia<br>C.R. Puglia<br>C.R. Prato | L. 205.000 | L. 170.000 |
| 4ª *Classe dimensionale*: | | |
| C.R. Piacenza<br>C.R. Marca Trivigiana<br>C.R. Modena<br>C.R. Cuneo<br>C.R. Provincia di Macerata<br>C.R. Pistoia e Pescia<br>C.R. Lucca<br>C.R. Reggio Emilia<br>C.R. Perugia<br>M.C.P. Milano<br>C.R. San Miniato<br>C.R. Asti<br>C.R. Pesaro<br>C.R. La Spezia<br>C.R. Ferrara<br>C.R. Alessandria<br>C.R. Ravenna<br>C.R. Rimini | L. 165.000 | L. 135.000 |
| 5ª *Classe dimensionale*: | | |
| C.R. Provincia di Teramo<br>C.R. Biella<br>C.R. Pisa<br>C.R. Provincia di Chieti<br>C.R. Fermo<br>M.C.P. Parma<br>C.R. Cesena<br>C.R. Forlì<br>C.R. Molisana-Monte Orsini<br>C.R. Provincia dell'Aquila<br>C.R. Jesi<br>C.R. Savona<br>C.R. Ancona<br>C.R. Livorno<br>C.R. Pescara e Loreto Aprutino<br>M.C.P. Pavia<br>C.R. Ascoli Piceno<br>C.R. Rieti<br>C.R. Vercelli<br>C.R. Carrara<br>C.R. Volterra<br>C.R. Provincia di Viterbo<br>C.R. Cento<br>C.R. Fano<br>C.R. Imola<br>C.R. Carpi | L. 130.000 | L. 105.000 |
| 6ª *Classe dimensionale*: | | |
| C.R. Città di Castello<br>C.R. Terni<br>C.R. Foligno<br>C.R. Lugo<br>C.R. Vigevano<br>C.R. Vignola<br>C.R. Fossano<br>C.R. Tortona<br>C.R. Fabriano e Cupramontana<br>C.R. Salernitana<br>C.R. Saluzzo<br>C.R. Spoleto<br>C.R. Savigliano<br>C.R. e M.C.P. Mirandola<br>C.R. Bra<br>C.R. Civitavecchia<br>C.R. Orvieto<br>C.R. Loreto<br>M.C.P. Faenza<br>C.R. Narni<br>M.C.P. Lucca<br>M.C.P. Rovigo<br>M.C.P. Lugo | L. 85.000 | L. 70.000 |

Le medaglie spettano per le ipotesi previste dai singoli statuti e regolamenti aziendali.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza in una stessa giornata.

Per i presidenti ed i vice presidenti nominati con decreti del 5 marzo 1981 e seguenti e per quelli che saranno nominati in futuro la decorrenza della corresponsione degli importi delle medaglie ha effetto dall'assunzione dei rispettivi incarichi.

(5603)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 186

**Corso dei cambi del 22 settembre 1981 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1153,300 | 1153,300 | 1153,40 | 1153,300 | 1153,25 | 1153,30 | 1153,200 | 1153,300 | 1153,300 | 1153,30 |
| Dollaro canadese | 964,350 | 964,350 | 965 — | 964,350 | 964,20 | 964,35 | 966,500 | 964,350 | 964,350 | 964,35 |
| Marco germanico | 508,200 | 508,200 | 507 — | 508,200 | 506,60 | 506,20 | 506,650 | 508,200 | 508,200 | 506,20 |
| Fiorino olandese | 456,700 | 456,700 | 458 — | 456,700 | 457,25 | 456,65 | 456,600 | 456,700 | 456,700 | 456,70 |
| Franco belga | 31,015 | 31,015 | 31,10 | 31,015 | 31,05 | 31,05 | 31,030 | 31,015 | 31,015 | 31 — |
| Franco francese | 212,880 | 212,880 | 210,280 | 212,880 | 213,40 | 212,85 | 213,200 | 212,880 | 212,880 | 212,85 |
| Lira sterlina | 2116,80 | 2116,80 | 2122 — | 2116,80 | 2117,25 | 2116,75 | 2118,500 | 2116,80 | 2116,80 | 2116,80 |
| Lira irlandese | 1847,300 | 1847,300 | 1850 — | 1847,300 | 1849,25 | — | 1847 — | 1847,300 | 1847,300 | — |
| Corona danese | 160,960 | 160,960 | 161 — | 160,960 | 161,10 | 160,90 | 161 — | 160,960 | 160,960 | 160,95 |
| Corona norvegese | 196,690 | 196,690 | 197 — | 196,690 | 196,70 | 196,70 | 196,800 | 196,690 | 196,690 | 196,68 |
| Corona svedese | 210,030 | 210,030 | 210,50 | 210,030 | 210,25 | 210,05 | 210,200 | 210,030 | 210,030 | 210 — |
| Franco svizzero | 589,550 | 589,550 | 592,30 | 589,550 | 590,30 | 589,50 | 589,310 | 589,550 | 589,550 | 589,55 |
| Scellino austriaco | 72,154 | 72,154 | 72,15 | 72,154 | 72,11 | 72,10 | 72,090 | 72,154 | 72,154 | 72,15 |
| Escudo portoghese | 18,400 | 18,400 | 17,75 | 18,400 | 17,87 | 18,35 | 18,500 | 18,400 | 18,400 | 18,40 |
| Peseta spagnola | 12,353 | 12,353 | 12,30 | 12,353 | 12,34 | 12,30 | 12,350 | 12,353 | 12,353 | 12,36 |
| Yen giapponese | 5,083 | 5,083 | 5,08 | 5,083 | 5,08 | 5,03 | 5,081 | 5,083 | 5,083 | 5 — |

**Media dei titoli del 22 settembre 1981**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5% 1935 | 38,725 |
| Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82 | 90,050 |
| » 5,50% » » 1968-83 | 83,900 |
| » 5,50% » » 1969-84 | 81,125 |
| » 6% » » 1970-85 | 76,650 |
| » 6% » » 1971-86 | 70,425 |
| » 6% » » 1972-87 | 70,050 |
| » 9% » » 1975-90 | 70,850 |
| » 9% » » 1976-91 | 73,450 |
| » 10% » » 1977-92 | 72,250 |
| » 12% (Beni Esteri 1980) | 67,325 |
| » 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 67,500 |
| Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% | 90,325 |
| » » » Ind. 1-10-1979/81 | 99,600 |
| » » » » 1-12-1979/81 | 99,300 |
| » » » » 1- 1-1980/82 | 99,200 |
| » » » » 1- 3-1980/82 | 98,750 |
| » » » » 1- 5-1979/82 | 98,125 |
| » » » » 1- 5-1980/82 | 98,175 |
| Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1980/82 | 98,125 |
| » » » » 1- 7-1979/82 | 98,100 |
| » » » » 1- 7-1980/82 | 98,125 |
| » » » » 1- 8-1980/82 | 98,275 |
| » » » » 1-10-1979/82 | 97,950 |
| » » » » 1-10-1980/82 | 98,250 |
| » » » » 1-12-1980/82 | 98,350 |
| » » » » 1- 1-1980/83 | 98 — |
| » » » » 1-10-1980/83 | 98,950 |
| » » » » 1- 3-1981/84 | 97,850 |
| Buoni Tesoro Nov. 5,50% 1- 4-1982 | 92,825 |
| » » Pol. 12% 1- 1-1982 | 97,650 |
| » » » 12% 1- 4-1982 | 95,975 |
| » » » 15% 1- 1-1983 | 94,575 |
| » » » 12% 1-10-1983 | 85,925 |
| » » » 12% 1- 1-1984 | 84,250 |
| » » » 12% 1- 4-1984 | 84,150 |
| » » » 12% 1-10-1984 | 82,900 |
| » » Nov. 12% 1-10-1987 | 81,600 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato*: MAROLDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 22 settembre 1981**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1153,250 |
| Dollaro canadese | 965,425 |
| Marco germanico | 506,425 |
| Fiorino olandese | 456,650 |
| Franco belga | 31,022 |
| Franco francese | 213,040 |
| Lira sterlina | 2117,650 |
| Lira irlandese | 1847,150 |
| Corona danese | 160,980 |
| Corona norvegese | 196,745 |
| Corona svedese | 210,115 |
| Franco svizzero | 589,430 |
| Scellino austriaco | 72,122 |
| Escudo portoghese | 18,450 |
| Peseta spagnola | 12,351 |
| Yen giapponese | 5,082 |

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 187

Corso dei cambi del 23 settembre 1981 presso le sottoindicate borse valori

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1155,800 | 1155,800 | 1155,65 | 1155,800 | 1155,75 | 1153,30 | 1155,70 | 1155,800 | 1155,800 | 1155,80 |
| Dollaro canadese | 965,300 | 965,300 | 964 — | 965,300 | 965 — | 964,35 | 964,700 | 965,300 | 965,300 | 965,30 |
| Marco germanico | 506,620 | 506,620 | 506,65 | 506,620 | 506,80 | 506,20 | 506,660 | 506,620 | 506,620 | 506,60 |
| Fiorino olandese | 455,550 | 455,550 | 456,30 | 455,550 | 456,15 | 456,65 | 456 — | 455,550 | 455,550 | 455,55 |
| Franco belga | 31,018 | 31,018 | 31,05 | 31,018 | 31,05 | 31,50 | 31,040 | 31,018 | 31,018 | 31 — |
| Franco francese | 212,310 | 212,310 | 211,80 | 212,310 | 212,40 | 212,85 | 211,800 | 212,310 | 212,310 | 212,30 |
| Lira sterlina | 2110,150 | 2110,150 | 2113 — | 2110,150 | 2115 — | 2116,75 | 2108,500 | 2110,150 | 2110,150 | 2110,15 |
| Lira irlandese | 1845,500 | 1845,500 | 1850 — | 1845,500 | 1853,25 | — | 1846 — | 1845,500 | 1845,500 | — |
| Corona danese | 161,140 | 161,140 | 161,20 | 161,140 | 161,35 | 160,90 | 161,140 | 161,140 | 161,140 | 161,10 |
| Corona norvegese | 196,310 | 196,310 | 196,60 | 196,310 | 196,60 | 196,60 | 196,320 | 196,310 | 196,310 | 196,30 |
| Corona svedese | 209,530 | 209,530 | 209,95 | 209,530 | 209,75 | 210,50 | 209,480 | 209,530 | 209,530 | 209,50 |
| Franco svizzero | 592,040 | 592,040 | 592,65 | 592,040 | 592,45 | 589,50 | 591,450 | 592,040 | 592,040 | 592 — |
| Scellino austriaco | 71,932 | 71,932 | 72,60 | 71,932 | 72,13 | 72,10 | 71,800 | 71,932 | 71,932 | 71,93 |
| Escudo portoghese | 18,200 | 18,200 | 17,85 | 18,200 | 17,97 | 18,35 | 18 — | 18,200 | 18,200 | 18,20 |
| Peseta spagnola | 12,271 | 12,271 | 12,30 | 12,271 | 12,28 | 12,30 | 12,350 | 12,271 | 12,271 | 12,25 |
| Yen giapponese | 5,093 | 5,093 | 5,09 | 5,093 | 5,09 | 5,03 | 5,096 | 5,093 | 5,093 | 5 — |

## Media dei titoli del 23 settembre 1981

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 38,975 |
| Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 89,950 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 84,075 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 81,250 |
| » 6 % » » 1970-85 | 76,650 |
| » 6 % » » 1971-86 | 70,525 |
| » 6 % » » 1972-87 | 70 — |
| » 9 % » » 1975-90 | 70,600 |
| » 9 % » » 1976-91 | 73,450 |
| » 10 % » » 1977-92 | 78,050 |
| » 12 % (Beni Esteri 1980) | 70,575 |
| » 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 67,450 |
| Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % | 90,325 |
| » » » Ind. 1-10-1979/81 | 99,675 |
| » » » » 1-12-1979/81 | 99,275 |
| » » » » 1- 1-1980/82 | 99,200 |
| » » » » 1- 3-1980/82 | 98,900 |
| » » » » 1- 5-1979/82 | 98,100 |
| » » » » 1- 5-1980/82 | 98,150 |
| Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1980/82 | 98,100 |
| » » » » 1- 7-1979/82 | 98,125 |
| » » » » 1- 7-1980/82 | 98,225 |
| » » » » 1- 8-1980/82 | 98,300 |
| » » » » 1-10-1979/82 | 97,925 |
| » » » » 1-10-1980/82 | 98,150 |
| » » » » 1-12-1980/82 | 98,150 |
| » » » » 1- 1-1980/83 | 98,150 |
| » » » » 1-10-1980/83 | 98,050 |
| » » » » 1- 3-1981/84 | 97,875 |
| Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982 | 92,925 |
| » » Pol. 12 % 1- 1-1982 | 97,675 |
| » » » 12 % 1- 4-1982 | 96 — |
| » » » 15 % 1- 1-1983 | 94,525 |
| » » » 12 % 1-10-1983 | 86,200 |
| » » » 12 % 1- 1-1984 | 84,250 |
| » » » 12 % 1- 4-1984 | 84,175 |
| » » » 12 % 1-10-1984 | 82,825 |
| » » Nov. 12 % 1-10-1987 | 81,600 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* MAROLDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

### Cambi medi del 23 settembre 1981

| Valuta | Cambio medio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1155,750 |
| Dollaro canadese | 965 — |
| Marco germanico | 506,640 |
| Fiorino olandese | 455,775 |
| Franco belga | 31,029 |
| Franco francese | 212,055 |
| Lira sterlina | 2109,325 |
| Lira irlandese | 1845,750 |
| Corona danese | 161,140 |
| Corona norvegese | 196,315 |
| Corona svedese | 209,505 |
| Franco svizzero | 591,745 |
| Scellino austriaco | 71,866 |
| Escudo portoghese | 18,100 |
| Peseta spagnola | 12,310 |
| Yen giapponese | 5,094 |

# CIRCOLARI

## MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 15 luglio 1981, n. 10.6602/12975.

**Consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e pubblicazioni - Vigilanza.**

*Ai prefetti della Repubblica*
*Al commissario del Governo per la provincia di Trento*
*Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano*
*Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta*
*Ai questori della Repubblica*

e, per conoscenza:

*Al commissario dello Stato nella regione siciliana*
*Al rappresentante del Governo nella regione sarda*
*Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia*
*Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario*
*Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta*
*Al comando generale dell'Arma dei carabinieri*

Con circolare n. 10.20910/12975 (2) del 13 maggio 1976, questo Ministero ebbe a raccomandare ai signori prefetti la necessità di disporre idonea vigilanza per assicurare l'adempimento della legge 2 febbraio 1939, n. 374, particolarmente nella parte in cui è previsto, per ogni stampatore, l'obbligo di consegnare quattro esemplari di qualsiasi suo stampato o pubblicazione alla prefettura della provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla locale procura della Repubblica.

Recentemente la commissione consultiva istituita a norma dell'art. 12 della citata legge ha tuttavia espresso vive preoccupazioni per l'estesa inosservanza di tale precetto, specie nei più importanti capoluoghi, e per gli ingenti danni che vengono causati al patrimonio culturale nazionale dalla mancata acquisizione di numerose pubblicazioni.

Parallelamente alle iniziative già intraprese dal Ministero di grazia e giustizia nei confronti delle procure della Repubblica anche questo Ministero ritiene di dover stimolare una più assidua vigilanza nel settore, fornendo nell'occasione, in proposito, i seguenti ulteriori chiarimenti resi necessari a seguito delle modifiche legislative sopraggiunte in materia.

A tal fine va, innanzitutto, precisato che l'art. 19, n. 11, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nell'annoverare tra le attribuzioni di polizia amministrativa trasferite ai comuni, le licenze contemplate dall'art. 111 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio dell'arte tipografica, litografica, o di qualunque altra arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, non ha inteso in alcun modo occasionare un allentamento, da parte delle prefetture, delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.

Lo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 616 ha, infatti, previsto gli strumenti indispensabili ad assicurare la continuità delle funzioni prefettizie nonché di quelle di competenza degli organi di polizia dello Stato, obbligando, da una parte, i comuni a dare preventiva comunicazione al prefetto delle licenze rilasciate nel settore e mantenendo ferma, dall'altra, la potestà degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza di accedere, a fini ispettivi, in qualunque ora, nei locali in cui si svolgono le attività soggette alle autorizzazioni in parola (articoli 19, quarto comma, e 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616).

Pertanto, sarà opportuno, al fine di assicurare il rispetto da parte degli stampatori dell'osservanza di tutti gli adempimenti che la legge 2 febbraio 1939, n. 374, pone a loro carico in materia di consegna degli esemplari d'obbligo, che sia raccomandato agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza di fare più frequente uso del suaccennato potere ispettivo, procedendo nei confronti dei trasgressori a termini dell'art. 8 della ripetuta legge n. 374.

Per ovvie esigenze di economia sarà, inoltre, opportuno che il personale incaricato di eseguire le ispezioni, sia previamente reso edotto dei nomi degli stampatori nei cui confronti sussistano dubbi circa il mancato rispetto dell'obbligo della consegna delle copie.

Informazioni all'uopo potranno essere utilmente attinte presso i capi delle biblioteche pubbliche dei capoluoghi che, a termini dell'art. 7 del richiamato decreto legislativo luogotenenziale, debbono, come è noto, assistere i prefetti nell'esercizio della funzione di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative alla consegna obbligatoria degli stampati.

Per quanto concerne, poi, il menzionato art. 8 della legge n. 374, non sembra inutile sottolineare che, per effetto della sopravvenuta legge 24 dicembre 1975, n. 706, concernente la depenalizzazione delle contravvenzioni punibili con la sola pena dell'ammenda, la sanzione pecuniaria prevista dalla cennata disposizione ha acquistato maggiore tempestività ed efficacia intimidatoria, essendo di più agevole applicazione.

Infatti, a termini di quest'ultima legge, qualora alla contestazione della infrazione non segua il pagamento liberatorio (art. 5), lo stesso prefetto può emettere una ingiunzione di pagamento nei confronti dell'autore della violazione, fissandone l'importo entro i limiti, minimo e massimo, stabiliti dalla legge (art. 8).

Infine, premesso che l'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 stabilisce che le autorizzazioni di polizia amministrativa trasferite alla competenza dei comuni « devono » essere sospese, revocate o annullate per motivata richiesta dei prefetti, nessun dubbio sussiste sul mantenimento ai prefetti medesimi della potestà, prevista dallo stesso art. 8 della legge n. 374, di richiedere che il comune disponga la « sospensione dell'esercizio della professione o dell'arte per un tempo non superiore a tre mesi ». E ciò in aggiunta alla suindicata sanzione pecuniaria.

Si resta in attesa di un cortese cenno di ricevuta e di assicurazione.

p. *Il Ministro*: Voci

(5637)

# CONCORSI ED ESAMI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

### Concorsi a posti di personale scientifico e tecnico

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale-concorsi), n. 8, in data 22 settembre 1981, saranno pubblicati i seguenti bandi di concorso:

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di chimica e tecnologia dei materiali e dei componenti per l'elettronica - Bologna;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di chimica e tecnologia dei materiali e dei componenti per l'elettronica - Bologna;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di fotochimica e radiazioni di alta energia - Bologna;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di analisi ambientale e telerilevamento applicati all'agricoltura - Firenze;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro per lo studio tecnologico, bromatologico e microbiologico del latte - Milano;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per lo studio dei problemi agronomici dell'irrigazione nel Mezzogiorno - Ponticelli (Napoli);

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di biologia molecolare - Roma;

concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al centro di studio per il lessico intellettuale europeo - Roma;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro nazionale animali da laboratorio - Roma;

concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto di analisi dei sistemi ed informatica - Roma;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di analisi dei sistemi ed informatica - Roma;

concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto di psicologia - Roma;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto studi sulla ricerca e sulla documentazione scientifica - Roma;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di studi sulla ricerca e sulla documentazione scientifica - Roma;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la televisione - Torino.

Si comunica che il termine di presentazione delle domande scadrà il quarantacinquesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dei suindicati bandi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e che, per qualsiasi altra informazione, gli interessati possono rivolgersi al servizio concorsi, borse di studio ed incarichi, piazzale Aldo Moro, 7 - 00100 Roma.

**(5608)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Commissioni giudicatrici della prima tornata dei giudizi di idoneità a professore associato

AVVERTENZA. — *Le integrazioni delle commissioni carenti di supplenti, o soltanto di alcuni di essi, saranno disposte con successivo provvedimento al termine delle operazioni suppletive di sorteggio ed elettorali.*

Con decreti ministeriali in data 22 settembre 1981, registrati alla Corte dei conti il 24 settembre 1981, registro n. 86 Istruzione, fogli dal n. 354 al n. 377, sono state costituite le seguenti commissioni giudicatrici per la prima tornata dei giudizi di idoneità a professore associato di cui al decreto ministeriale 4 dicembre 1980, modificato ed integrato dal decreto ministeriale 27 febbraio 1981:

*Gruppo n. 11*

PRIMA DISCIPLINA: DIRITTO TRIBUTARIO

1) Magnani Corrado, Università di Genova, membro effettivo;
2) Gaffuri Gianfranco, Università di Milano, membro effettivo;
3) Cosciani Cesare, Università di Roma, membro effettivo;
4) Granelli Antonio E., Università di Urbino, membro supplente;
5) Lancellotti Ezio, Università di Milano, membro supplente;
6) Amatucci Andrea, Università di Napoli, membro supplente.

*Gruppo n. 18*

PRIMA DISCIPLINA: FILOSOFIA DEL DIRITTO

1) Ambrosetti Giovanni, Università di Modena, membro effettivo;
2) Gentile Francesco, Università di Napoli, membro effettivo;
3) Gavazzi Giacomo, Università di Pavia, membro effettivo;
4) Palazzolo Vincenzo, Università di Pisa, membro supplente;
5) Treves Samuele Renato, Università di Milano, membro supplente;
6) . . . . . . . . . . . membro supplente.

*Gruppo n. 25*

PRIMA DISCIPLINA: SOCIOLOGIA URBANA

1ª *Commissione*:

1) Cella Gian Primo, Università di Trieste, membro effettivo;
2) Bagnasco Arnaldo, Università di Napoli, membro effettivo;
3) Guidicini Paolo, Università di Bologna, membro effettivo;
4) Balloni Augusto, Università di Bologna, membro supplente;
5) Crespi Pietro, Università di Trieste, membro supplente;
6) Baratta Alessandro, Università di Bologna, membro supplente.

2ª *Commissione*:

1) Ferrari Vincenzo, Università di Cagliari, membro effettivo;
2) Sivini Giordano, Università della Calabria, membro effettivo;
3) Martinelli Francesco, Università di Roma, membro effettivo;
4) Martinelli Francesco, Università di Roma, membro supplente;
5) Gubert Renzo, Università di Trento, membro supplente;
6) Bandini Tullio, Università di Genova, membro supplente.

Sono assegnati alle commissioni di cui sopra i candidati:

1ª *Commissione*: da Varotti Adriano a Guaraldo Alberto;

2ª *Commissione*: da Invernizzi Emanuele a Trapanese Enzo Vittorio.

*Gruppo n. 26*

PRIMA DISCIPLINA: STORIA DELL'ASIA

1) Corradini Piero, Università di Macerata, membro effettivo;
2) Beonio Brocchieri Paolo, Università di Pavia, membro effettivo;
3) Borsa Giorgio, Università di Pavia, membro effettivo;
4) Melis Giorgio, Università di Lecce, membro supplente;
5) . . . . . . . . . . . membro supplente;
6) . . . . . . . . . . . membro supplente.

*Gruppo n. 27*

PRIMA DISCIPLINA: STORIA DELL'AFRICA

1) Filesi Teobaldo, Università di Napoli, membro effettivo;
2) Bono Salvatore, Università di Perugia, membro effettivo;
3) Piscel Collotti Enrica, Università di Bologna, membro effettivo;
4) Corradini Piero, Università di Macerata; membro supplente;
5) Sidari Francesco, Università di Padova, membro supplente;
6) . . . . . . . . . . . membro supplente.

*Gruppo n. 30*

PRIMA DISCIPLINA: POLITICA ECONOMICA E FINANZIARIA

1ª *Commissione*:

1) Pedone Antonio, Università di Roma, membro effettivo;
2) Leccisotti Mario, Università di Napoli, membro effettivo;
3) Garavello Oscar, Università di Milano, membro effettivo;
4) Lombardini Siro, Università di Torino, membro supplente;
5) Del Viscovo Mario, Università di Roma, membro supplente;
6) Rey Guido, Università di Roma, membro supplente.

2ª *Commissione*:

1) Da Empoli Domenico, Università di Napoli, membro effettivo;
2) Graziani Augusto, Università di Napoli, membro effettivo;
3) D'Alauro Orlando, Università di Genova, membro effettivo;
4) Caffè Federico, Università di Roma, membro supplente;
5) Izzo Lucio, Università di Roma, membro supplente;
6) Aiello Alfredo, Università di Bari, membro supplente.

Sono assegnati alle commissioni di cui sopra i candidati:

1ª *Commissione*: da Ventriglia Ferdinando a Luciani Nino;

2ª *Commissione*: da Luzzati Enrico a Trupiano Gaetana.

*Gruppo n. 34*

PRIMA DISCIPLINA: STORIA ECONOMICA

1ª *Commissione*:

1) De Rosa Luigi, Istituto Navale di Napoli, membro effettivo;
2) Izzo Luigi, Università di Napoli, membro effettivo;
3) Basini Gian Luigi, Università di Parma, membro effettivo;
4) Di Vittorio Antonio, Università di Bari, membro supplente;
5) Poni Carlo, Università di Bologna, bembro supplente;
6) Felloni Giuseppe Italo, Università di Genova, membro supplente.

2ª *Commissione*:

1) Barbieri Gino, Università di Padova, membro effettivo;
2) Zaninelli Sergio, Università Cattolica di Milano, membro effettivo;
3) Caroselli Maria R., Università di Roma, membro effettivo;
4) Zangheri Renato, Università di Bologna, membro supplente;
5) Zalin Giovanni, Università di Padova, membro supplente;
6) Mori Giorgio, Università di Firenze, membro supplente.

Sono assegnati alle commissioni di cui sopra i candidati:

1ª *Commissione*: da Vacchelli Giovanni a Fusco Antonio;

2ª *Commissione*: da Gattei Giorgio a Travaglini Carlo Maria.

*Gruppo n. 38*

PRIMA DISCIPLINA: STATISTICA SANITARIA

1) Balestra Vincenzo, Università di Bologna, membro effettivo;
2) De Renzi Giuseppe Pietro, Università di Roma, membro effettivo;
3) D'Alfonso Guido, Università di Napoli, membro effettivo;
4) Favilli Sergio, Università di Torino, membro supplente;
5) . . . . . . . . . . . membro supplente;
6) . . . . . . . . . . . membro supplente.

*Gruppo n. 61*

PRIMA DISCIPLINA: AGIOGRAFIA

1ª *Commissione*:

1) Cilento Nicola, Università di Salerno, membro effettivo;
2) Manselli Raoul, Università di Roma, membro effettivo;
3) Arnaldi Girolamo, Università di Roma, membro effettivo;
4) Del Treppo Mario, Università di Napoli, membro supplente;
5) Cristiani Emilio, Università di Pisa, membro supplente;
6) Tagliaferri Amelio, Università di Trieste, membro supplente.

2ª *Commissione*:

1) D'Alessandro Vincenzo, Università di Palermo, membro effettivo;
2) Vasina Augusto, Università di Bologna, membro effettivo;
3) Brezzi Paolo, Università di Roma, membro effettivo;
4) Cracco Giorgio, Università di Padova, membro supplente;
5) Violante Cinzio, Università di Pisa, membro supplente;
6) Airaldi Gabriella, Università di Genova, membro supplente.

Sono assegnati alle commissioni di cui sopra i candidati:

1ª *Commissione*: da Vetere Benedetto a Leone Alfonso;

2ª *Commissione*: da Licinio Raffaele a Trombetti Annalaura.

*Gruppo n. 63*

PRIMA DISCIPLINA: DIRITTO MUSULMANO

1) De Leone Enrico, Università di Cagliari, membro effettivo;
2) Piazza Calogero, Università di Cagliari, membro effettivo;
3) Grignaschi Mario, Università di Venezia, membro effettivo;
4) . . . . . . . . . . . membro supplente;
5) . . . . . . . . . . . membro supplente;
6) . . . . . . . . . . . membro supplente.

*Gruppo n. 64*

PRIMA DISCIPLINA: ISTITUZIONI GIURIDICHE E SOCIALI DELL'INDIA

1) Daffinà Paolo, Università di Roma, membro effettivo;
2) Piacentini Valeria, Istituto orientale di Napoli, membro effettivo;
3) Filippani Ronconi Pio, Istituto orientale di Napoli, membro effettivo;
4) . . . . . . . . . . . membro supplente;
5) . . . . . . . . . . . membro supplente;
6) . . . . . . . . . . . membro supplente.

*Gruppo n. 65*

PRIMA DISCIPLINA:

RELIGIONI E FILOSOFIA DEL MEDIO ED ESTREMO ORIENTE

1) Bottazzi Emilio, Università di Cagliari, membro effettivo;
2) Mazzei Franco, Istituto universitario orientale di Napoli, membro effettivo;
3) Petech Luciano, Università di Roma, membro effettivo;
4) Pensa Corrado, Università di Roma, membro supplente;
5) . . . . . . . . . . . membro supplente;
6) . . . . . . . . . . . membro supplente.

*Gruppo n. 72*

PRIMA DISCIPLINA: ARABO

1) Oman Giovanni, Istituto universitario orientale di Napoli, membro effettivo;
2) Rubinacci Roberto, Istituto universitario orientale di Napoli, membro effettivo;
3) Bausani Alessandro, Università di Roma, membro effettivo;
4) Picchetti Lucchetta Francesca, Università di Venezia, membro supplente;
5) Scarcia Amoretti Biancamaria, Università di Roma, membro supplente;
6) Traini Renato, Università di Roma, membro supplente.

*Gruppo n. 90*

PRIMA DISCIPLINA: FENOMENOLOGIA DEGLI STILI

1) Bossaglia Rossana, Università di Genova, membro effettivo;
2) Toscano Bruno, Università di Roma, membro effettivo;
3) Barocchi Paola, Scuola normale superiore di Pisa, membro effettivo;
4) Menna Filiberto, Università di Roma, membro supplente;
5) Bonicatti Maurizio, Università di Roma, membro supplente;
6) Volpi Orlandini Marisa, Università di Roma, membro supplente.

*Gruppo n.* 99

PRIMA DISCIPLINA: ESTETICA

1) Anceschi Luciano, Università di Bologna, membro effettivo;
2) Garroni Emilio, Università di Roma, membro effettivo;
3) Givone Sergio, Università di Perugia, membro effettivo;
4) Rossi Lino, Università di Bologna, membro supplente;
5) Formaggio Dino, Università di Milano, membro supplente;
6) Migliorini Ermanno, Università di Firenze, membro supplente.

*Gruppo n.* 102

PRIMA DISCIPLINA: STORIA DELLA BIOLOGIA

1) Belloni Luigi, Università di Milano, membro effettivo;
2) Maccagni Carlo, Università di Genova, membro effettivo;
3) Bellone Enrico, Università di Lecce, membro effettivo;
4) Galluzzi Paolo, Università di Siena, membro supplente;
5) . . . . . . . . . . . . membro supplente;
6) . . . . . . . . . . . . membro supplente.

*Gruppo n.* 117

PRIMA DISCIPLINA: STATISTICA SANITARIA E BIOMETRIA

1) Agnese Giuseppe, Università di Genova, membro effettivo;
2) Peruzy Antonio Dario, Università di Roma, membro effettivo;
3) Marinoni Alessandra, Università di Pavia, membro effettivo;
4) . . . . . . . . . . . . membro supplente;
5) . . . . . . . . . . . . membro supplente;
6) . . . . . . . . . . . . membro supplente.

*Gruppo n.* 118

PRIMA DISCIPLINA: STORIA DELLA MEDICINA

1) Premuda Loris, Università di Padova, membro effettivo;
2) Stroppiana Luigi, Università di Roma, membro effettivo;
3) Zanobio Bruno, Università di Pavia, membro effettivo;
4) . . . . . . . . . . . . membro supplente;
5) . . . . . . . . . . . . membro supplente;
6) . . . . . . . . . . . . membro supplente.

*Gruppo n.* 150

PRIMA DISCIPLINA: GEOLOGIA APPLICATA

1ª *Commissione*:

1) Lupia Palmieri Elvidio N., Università di Roma, membro effettivo;
2) Castiglioni Giovanni B., Università di Padova, membro effettivo;
3) Orombelli Giuseppe, Università di Milano, membro effettivo;
4) Radina Bruno, Università di Bari, membro supplente;
5) Ciabatti Mario, Università di Bologna, membro supplente;
6) Cortemiglia Gian Camillo, Università di Torino, membro supplente.

2ª *Commissione*:

1) Mancini Fiorenzo, Università di Firenze, membro effettivo;
2) Valentini Giovanni, Università di Napoli, membro effettivo;
3) Lucini Paolo, Università di Napoli, membro effettivo;
4) Pozzi Renato, Università di Milano, membro supplente;
5) Crescenti Uberto, Università di Ancona, membro supplente;
6) Scandone Paolo, Università di Pisa, membro supplente.

Sono assegnati alle commissioni di cui sopra i candidati:

1ª *Commissione*: da Ulzega Antonio a Forti Paolo;

2ª *Commissione*: da Francavilla Franco a Toro Beniamino.

*Gruppo n.* 190

PRIMA DISCIPLINA: ANALISI DEI SISTEMI

1) Locatelli Arturo, Politecnico di Milano, membro effettivo;
2) Mosca Edoardo, Università di Firenze, membro effettivo;
3) Petternella Massimiliano, Università di Roma, membro effettivo;
4) Bellini Armando, Università della Calabria, membro supplente;
5) Menga Giuseppe, Politecnico di Torino, membro supplente;
6) Bonivento Claudio, Università di Bologna, membro supplente.

*Gruppo n.* 206

PRIMA DISCIPLINA: COMPLEMENTI DI GEOTECNICA

1) Calabresi Giovanni, Università di Roma, membro effettivo;
2) Viggiani Carlo, Università di Napoli, membro effettivo;
3) Berardi Giorgio, Università di Genova, membro effettivo;
4) Jamiolkowski Michele, Politecnico di Torino, membro supplente;
5) Ricceri Giuseppe, Università di Padova, membro supplente;
6) Marchetti Silvano, Università de L'Aquila, membro supplente.

*Gruppo n.* 217

PRIMA DISCIPLINA: APPARECCHI ELETTRICI DI COMANDO

1) Pagano Enrico, Università di Napoli, membro effettivo;
2) Centurioni Luigi N., Università di Genova, membro effettivo;
3) Ferraris Paolo, Politecnico di Torino, membro effettivo;
4) Brunelli Benito, Università di Bologna, membro supplente;
5) Torriano Dario, Università di Trieste, membro supplente;
6) Benco Claudio, Università di Trieste, membro supplente.

*Gruppo n.* 235

PRIMA DISCIPLINA: UNIFICAZIONE EDILIZIA E PREFABBRICAZIONE

1) Zanuso Marco, Politecnico Milano, membro effettivo;
2) Turchini Giuseppe, Università di Firenze, membro effettivo;
3) Morabito Giuseppe, Università di Roma, membro effettivo;
4) Gangemi Gambardella Virginia, Università di Napoli, membro supplente;
5) . . . . . . . . . . . . membro supplente;
6) . . . . . . . . . . . . membro supplente.

*Gruppo n.* 236

PRIMA DISCIPLINA: TECNOLOGIA DELL'ARCHITETTURA

1) Ciribini Giuseppe, Politecnico di Torino, membro effettivo;
2) Donato Franco, Università Abruzzese di Chieti, membro effettivo;
3) Palumbo Roberto, Università di Roma, membro effettivo;
4) . . . . . . . . . . . . membro supplente;
5) . . . . . . . . . . . . membro supplente;
6) . . . . . . . . . . . . membro supplente.

(5457)

## Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto sottoindicato:

*Facoltà di medicina e chirurgia*:

istituto di anatomia umana normale . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Modena, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Modena.

(5565)

**Concorsi a posti di operaio di prima categoria presso l'Università degli studi di Modena**

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di operaio di prima categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria presso l'Università di Modena per la qualifica di mestiere di giardiniere.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Modena scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Modena.

(5567)

E' indetto pubblico concorso, per esami, a cinque posti di operaio di prima categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria presso i servizi generali del rettorato dell'Università di Modena per le seguenti qualifiche di mestiere:

conducente di automezzi con patente di 3° grado posti 3
elettricista . . . . . . . . » 1
idraulico (con patentino per la conduzione delle centrali termiche) . . » 1

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Modena, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda il candidato dovrà indicare, altresì, il mestiere per il quale intende concorrere.

Se il candidato intende concorrere per diversi mestieri dovrà presentare tante domande quante sono le qualifiche di mestiere cui intende concorrere.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Modena.

(5568)

**Concorsi a posti di operaio di seconda categoria presso l'Università degli studi di Modena**

E' indetto pubblico concorso, per esami, a due posti di operaio di seconda categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria presso l'Università di Modena per la qualifica di mestiere di giardiniere ed ortolano.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Modena, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Modena.

(5569)

E' indetto pubblico concorso, per esami, a tre posti di operaio di seconda categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria per i servizi generali del rettorato presso l'Università di Modena per le seguenti qualifiche di mestiere:

legatore di libri . . . . . . . . . posti 1
stampatore . . . . . . . . . . » 1
idraulico . . . . . . . . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Modena, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda dovrà risultare, altresì, il mestiere per cui l'aspirante intende concorrere.

Se il candidato intende concorrere per diversi mestieri, dovrà presentare tante domande quante sono le qualifiche di mestiere cui intende concorrere.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Modena.

(5570)

**Concorso a due posti di operaio di terza categoria presso l'Università degli studi di Modena**

E' indetto pubblico concorso a due posti di operaio di terza categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria presso l'Università di Modena per le seguenti qualifiche di mestiere:

stalliere (per lo stabulario della facoltà di medicina e chirurgia) . . . . . . . . . . posti 1
manovale (per i servizi generali del rettorato) . » 1

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Modena, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda dovrà risultare, altresì, il mestiere per cui l'aspirante intende concorrere.

Se il candidato intende concorrere per diversi mestieri, dovrà presentare tante domande quante sono le qualifiche di mestiere cui intende concorrere.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Modena.

(5571)

# REGIONI

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1981, n. **48.**

**Rifinanziamento delle leggi regionali 25 agosto 1965, n. 16 e successive modifiche, 3 giugno 1978, n. 49, e successive modifiche, e 26 agosto 1966, n. 24, e successive modifiche.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 83 *del* 13 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dalle lettere «*a*», «*b*», «*d*», «*e*» ed «*f*» dell'art. 2 e dalla lettera «*a*» dell'art. 3 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni sono autorizzate per il piano finanziario 1981-83, per il periodo relativo agli esercizi 1982 e 1983, le seguenti spese:

*a*) L. 400 milioni per le finalità previste dalla lettera «*a*» dell'art. 2;

*b*) L. 200 milioni per le finalità previste dalla lettera «*b*» dell'art. 2;

*c*) L. 950 milioni per le finalità previste dalle lettere «*d*» ed «*e*» dell'art. 2;

*d*) L. 200 milioni per le finalità previste dalla lettera «*f*» dell'art. 2;

*e*) L. 250 milioni per le finalità previste dalla lettera «*a*» dell'art. 3.

Art. 2.

Con riguardo alle iniziative individuate alle successive lettere «*a*» e «*b*», da realizzarsi in attuazione del piano di sviluppo regionale nel territorio dei comuni compresi nel decreto del Presidente della giunta regionale 20 maggio 1976, n. 0714/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1981 la spesa complessiva di lire 2.500 milioni da ripartirsi come di seguito indicato:

*a*) lire 300 milioni per le finalità previste dall'art. 3 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, e successive modifiche (concessione di contributi in capitale a favore delle iniziative indicate alle lettere «*a*» e «*b*» del primo comma dell'art. 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modifiche);

*b*) lire 2.200 milioni per le finalità previste dalla lettera «*b*» del primo comma e del secondo comma dell'art. 25 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49.

Art. 3.

Per le finalità previste alle lettere «*a*», «*b*», «*c*» e «*d*» del primo comma dell'art. 1 della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzato, in ciascuno degli esercizi dal 1981 al 1983, un limite di impegno di lire 400 milioni.

Art. 4.

Per gli interventi finanziari previsti dal precedente art. 2 trovano applicazione l'art. 4 ed il terzo, il quarto ed il quinto comma dell'art. 25 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, e successive modifiche.

Art. 5.

L'onere previsto dalla lettera «*a*» dell'art. 1 della presente legge fa carico al cap. 8614 - istituito, ai sensi dell'art. 6, terzo comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, con decreto dell'assessore alle finanze n. 3 del 18 febbraio 1981 - il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, per il piano, di lire 400 milioni.

L'onere previsto dalla lettera «*b*» dell'art. 1 della presente legge fa carico al cap. 8615 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, per il piano, di lire 200 milioni.

L'onere previsto dalla lettera «*c*» dell'art. 1 della presente legge fa carico al cap. 8616 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, per il piano, di lire 950 milioni.

L'onere previsto dalla lettera «*d*» dell'art. 1 della presente legge fa carico al cap. 8617 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, per il piano, di lire 200 milioni.

L'onere previsto dalla lettera «*e*» dell'art. 1 della presente legge fa carico al cap. 8618 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, per il piano, di lire 250 milioni.

All'onere complessivo di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 (rubrica n. 3 - partita n. 69 - dell'elenco n. 5 allegato al piano medesimo).

Art. 6.

L'onere previsto dalla lettera «*a*» dell'art. 2 della presente legge fa carico al cap. 8623 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 300 milioni per l'esercizio 1981.

L'onere previsto dalla lettera «*b*» dell'art. 2 della presente legge fa carico al cap. 8626 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 2.200 milioni per l'esercizio 1981.

All'onere complessivo di lire 2.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (rubrica n. 3 - partita n. 68 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 7.

Le annualità relative ai limiti autorizzati con l'art. 3 della presente legge, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per i diversi esercizi come segue:

| | |
|---|---|
| esercizio 1981 . . . . . . . | lire 400 milioni |
| esercizio 1982 . . . . . . . | » 800 milioni |
| esercizi dal 1983 al 2000 . . . . . | » 1.200 milioni |
| esercizio 2001 . . . . . . . | » 800 milioni |
| esercizio 2002 . . . . . . . | » 400 milioni |

L'onere di lire 2.400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 400 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1981, fa carico al cap. 8619 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 2.400 milioni per il piano, di cui lire 400 milioni per l'esercizio 1981.

All'onere complessivo di lire 2.400 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (rubrica n. 3 - partita n. 70 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 13 agosto 1981

COMELLI

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1981, n. 49.
**Disciplina per l'autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 83 *del* 13 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

## CAPO I
## GENERALITA'

### Art. 1.
*Finalità*

La presente legge disciplina il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio, nonchè la vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato, gestite da persone fisiche o giuridiche o da associazioni non riconosciute, che svolgano attività, con o senza degenza, di diagnosi, cura e/o riabilitazione a favore di cittadini italiani, stranieri e apolidi.

Le istituzioni sanitarie di carattere privato si distinguono in:

*a*) case di cura;

*b*) istituzioni aventi strutture che erogano prestazioni solo in forma ambulatoriale.

Esse debbono assicurare livelli di prestazioni sanitarie non inferiori a quelle erogate dai corrispondenti presidi e servizi delle unità sanitarie locali.

Sono fatte salve le norme che disciplinano i requisiti minimi di strutturazioni, dotazione strumentale e qualificazione funzionale del personale di cui al settimo comma dell'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

## CAPO II
## CASE DI CURA PRIVATE

### Art. 2.
*Specificazione delle case di cura di carattere privato*

Sono case di cura di carattere privato di cui alla lettera *a*) del secondo comma dell'art. 1, gli stabilimenti sanitari dotati di reparti di degenza e di servizi di diagnosi, cura e riabilitazione, nei quali si provvede al ricovero di cittadini italiani, stranieri e apolidi.

### Art. 3.
*Autorizzazione all'apertura delle case di cura di carattere privato*

L'autorizzazione all'apertura di case di cura di carattere privato è concessa su proposta del comitato di gestione della unità sanitaria locale competente per territorio, con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima, previo parere della commissione tecnico-consultiva regionale di cui all'art. 20.

La domanda di autorizzazione, debitamente documentata, è presentata all'unità sanitaria locale competente per territorio e da questa trasmessa alla direzione regionale dell'igiene e della sanità entro i trenta giorni successivi alla data di acquisizione della completa documentazione.

### Art. 4.
*Norme di rinvio in materia di requisiti delle case di cura di carattere privato*

Sin tanto che la Regione non disporrà diversamente con propria legge, per quanto attiene alla procedura della autorizzazione, alla tipologia e ai requisiti e a quanto altro forma oggetto del decreto ministeriale 5 agosto 1977 in materia di case di cura di carattere privato, non in contrasto con la presente legge, si applicano le norme contenute nella legge 12 febbraio 1968, n. 132 e nel decreto ministeriale 5 agosto 1977 concernente la determinazione dei requisiti tecnici sulle case di cura private.

Il presidente della giunta regionale, con il provvedimento di autorizzazione di cui all'art. 3 della presente legge, può consentire alle istituzioni private che erogano prevalentemente prestazioni riabilitative di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, deroghe alle prescrizioni del decreto ministeriale 5 agosto 1977 per quanto concerne i servizi di diagnosi, cura, degenza e servizi generali, al fine di adeguare la struttura alle finalità perseguite e garantirne la idoneità a svolgere le proprie funzioni riabilitative.

## CAPO III
## ISTITUZIONI SANITARIE PRIVATE AMBULATORIALI

### *Sezione I*
DISPOSIZIONI IN GENERALE

### Art. 5.
*Specificazione delle istituzioni sanitarie ambulatoriali di carattere privato*

Sono istituzioni sanitarie ambulatoriali di cui all'art. 1, secondo comma, lettera *b*), gli ambulatori, i laboratori di analisi a scopo di accertamento diagnostico, i presidi di diagnostica strumentale, gli stabilimenti balneari, termali, idroterapici e di cure fisiche ed affini, i gabinetti o gli ambulatori ove si impiegano sostanze radioattive naturali o artificiali a scopo diagnostico o terapeutico, ovvero apparecchi contenenti dette sostanze e apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti a scopo diagnostico e terapeutico, gli ospedali a degenza parziale diurna o notturna.

Non vi sono compresi gli studi privati professionali ed i locali destinati all'esercizio privato professionale del singolo medico, semprechè non rientrino, per individualità e organizzazione propria o autonoma, per struttura o per le apparecchiature ivi impiegate, in uno dei tipi di cui al primo comma del presente articolo.

I servizi ed i presidi di cui al primo comma del presente articolo facenti parte integrante delle case di cura private soggiaciono alla disciplina prevista dal precedente art. 4 e sono compresi nell'ambito della autorizzazione di cui all'articolo 3 della presente legge.

L'autorizzazione all'apertura e all'esercizio dello stabilimento termale è rilasciata a norma del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443. Fino alla emanazione di nuove norme si osservano in quanto applicabili le disposizioni di cui al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924.

### Art. 6.
*Domanda di autorizzazione per le strutture sanitarie ambulatoriali di carattere privato*

Chiunque intenda aprire e gestire, ampliare, trasformare, trasferire in altra sede una istituzione sanitaria ambulatoriale di carattere privato di cui all'art. 5 o comunque variare le condizioni esistenti all'atto del rilascio della autorizzazione in possesso, deve inoltrare domanda all'unità sanitaria locale competente per territorio.

Nella domanda debbono essere precisati:

*a*) le generalità del titolare o del rappresentante legale se il richiedente è persona giuridica;

*b*) il tipo di istituzione che intende aprire, ampliare, trasformare o trasferire;

*c*) l'ubicazione;

*d*) la denominazione della medesima;

*e*) le generalità, i titoli professionali, accademici e di studio del direttore responsabile;

*f*) il numero e le qualifiche del personale.

Alla domanda debbono essere allegati:

planimetria dei locali in scala 1 : 100 datata e firmata da un tecnico abilitato e corredata da una relazione tecnico-illustrativa sulla destinazione dei locali medesimi;

elenco degli impianti ed attrezzature di cui si intende dotare la struttura;

copia dell'atto costitutivo, se il richiedente è persona giuridica;

dichiarazione, a firma autenticata nelle forme di legge, di accettazione dell'incarico e della conseguente responsabilità da parte del direttore designato;

certificato di iscrizione alla Camera di commercio, qualora si tratti di ditta gestita individualmente o in forma societaria;

documentazione comprovante i titoli professionali accademici e di studio del direttore.

### Art. 7.
*Procedimento per l'autorizzazione delle istituzioni sanitarie ambulatoriali di carattere privato*

Il presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale inoltra, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della completa documentazione, la domanda e la relativa documentazione di cui all'articolo precedente alla commissione tecnico-consultiva regionale di cui all'art. 20 per il parere di competenza.

La commissione regionale si esprime entro i sessanta giorni successivi.

L'unità sanitaria locale entro trenta giorni dalla acquisizione del parere della commissione regionale tecnico-consultiva, verificato il possesso dei requisiti formali previsti dalla presente legge, decide in merito all'accoglibilità della domanda e ne dà comunicazione al richiedente.

Con la comunicazione di accoglibilità dell'istanza è contestualmente fissato un termine congruo, per il completo allestimento della struttura prospettata.

Entro il termine indicato dal precedente comma il richiedente, a pena di decadenza della preliminare decisione di cui al terzo comma del presente articolo, deve dare conferma al presidente dell'unità sanitaria locale dell'avvenuto allestimento e trasmettere:

*a*) il certificato di agibilità dei locali;

*b*) la ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concessione prevista dalle vigenti disposizioni.

Il presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria dispone l'esecuzione dell'ispezione tecnica della istituzione che deve aver luogo entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto allestimento della istituzione a cura della commissione di cui all'art. 24.

Ove l'esito della operazione sia positivo, il Presidente del comitato di gestione autorizza l'apertura al pubblico della istituzione, stabilendo, qualora trattisi di laboratorio di analisi, la classificazione di cui all'art. 12.

Le istituzioni che utilizzano sostanze radioattive o apparecchi indicati nell'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1954, n. 185, devono ottenere l'autorizzazione anche ai sensi del medesimo articolo.

Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono strettamente personali e non possono essere in qualsiasi forma e ad alcun titolo cedute ad altri, se non previo il procedimento di cui alla presente legge.

Gli eredi dell'autorizzatario hanno diritto di continuare provvisoriamente l'esercizio del presidio sanitario durante le more per il rilascio della autorizzazione al nuovo titolare, che deve presentare domanda entro centoottanta giorni dalla avvenuta morte del titolare.

### Art. 8.
*Sospensione e revoca dell'autorizzazione delle strutture sanitarie ambulatoriali di carattere privato*

In caso di inadempienze alle disposizioni della presente legge o alle condizioni inserite nell'atto di autorizzazione, il presidente del comitato di gestione della unità sanitaria locale può diffidare il titolare della struttura sanitaria ad eliminarle entro un congruo termine.

Trascorso detto termine, ovvero immediatamente qualora sia necessario provvedere d'urgenza, viene ordinata la chiusura temporanea della istituzione o la sospensione della attività che ha dato luogo ai rilievi fino a quando non vengano rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento.

La revoca dell'autorizzazione a gestire una struttura sanitaria ambulatoriale di carattere privato è deliberata dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale in caso di:

*a*) estinzione della società;

*b*) volontaria rinuncia da parte del titolare;

*c*) decesso del titolare unico e mancata cessione del laboratorio — debitamente autorizzata — ad altra persona entro centoottanta giorni;

*d*) ripetute infrazioni alle norme della presente legge o alle condizioni apposte nel provvedimento di autorizzazione o ripetute violazioni ovvero una sola grave violazione di disposizioni di carattere tecnico.

### Art. 9.
*Direttore dell'istituzione sanitaria ambulatoriale di carattere privato*

Le strutture sanitarie ambulatoriali private di cui all'art. 5 ed i laboratori di analisi di cui all'art. 12 devono essere diretti da un medico chirurgo ovvero, limitatamente per i laboratori di analisi di cui all'art. 12, da laureato in altra disciplina cui le norme statali vigenti consentono la direzione delle strutture anzidette.

Il direttore tecnico è responsabile:

*a*) dell'organizzazione tecnico-funzionale e del buon funzionamento dei servizi igienico-sanitari;

*b*) della assegnazione ai singoli servizi del personale sanitario, tecnico e paramedico che deve essere fornito dei titoli indispensabili per l'esercizio delle singole attività professionali;

*c*) del controllo del funzionamento delle apparecchiature diagnostiche e terapeutiche installate nel complesso sanitario;

*d*) del rispetto delle norme di tutela degli operatori contro i rischi derivanti dalla specifica attività;

*e*) del controllo dei servizi, in particolare di quelli di disinfezione e di sterilizzazione;

*f*) della registrazione, trascrizione ed archiviazione dei referti;

*g*) delle segnalazioni obbligatorie previste dalle vigenti disposizioni di legge;

*h*) della vigilanza sull'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di presidi diagnostici, curativi e riabilitativi.

### Art. 10.
*Requisiti delle strutture sanitarie ambulatoriali di carattere privato*

Tutte le strutture sanitarie ambulatoriali di carattere privato debbono disporre di:

*a*) un locale di attesa;

*b*) un locale per l'accettazione e le attività amministrative;

*c*) distinti servizi igienici per il personale e per il pubblico;

*d*) una o più sale per l'esecuzione delle prestazioni diagnostiche e terapeutiche;

*e*) uno o più spogliatoi in relazione alle necessità dei pazienti.

I locali, le attrezzature e tutto quanto necessario al corretto svolgimento delle attività di tutte le strutture sanitarie devono soddisfare le norme vigenti in materia di sanità, di prevenzione antiincendio, di infortunistica, igiene del lavoro, di tutela della popolazione e del personale contro i rischi da radiazioni ionizzanti, qualora vengano impiegati apparecchi e sostanze che possano generare tali radiazioni.

### Art. 11.
*Refertazione e archiviazione delle istituzioni sanitarie ambulatoriali di carattere privato*

Le istituzioni sanitarie ambulatoriali di carattere privato sono tenute a registrare in ordine cronologico — con mezzi manuali o meccanici — le prestazioni effettuate, indicando le generalità e l'indirizzo forniti dalla persona cui si riferiscono, nonchè, per le analisi di laboratorio, l'intervallo dei parametri di riferimenti e le metodiche seguite.

Le registrazioni e le copie dei referti delle prestazioni debbono essere conservate:

quelle relative ai laboratori di analisi: per almeno un anno, ad eccezione dei dati dei gruppi sanguigni, che, registrati separatamente, vanno conservati per un quinquennio e quelle in istopatologia e citodiagnostica per un periodo non inferiore a dieci anni, unitamente ai relativi preparati istologici e citologici;

quelle relative alle altre prestazioni: per almeno un anno, fatte salve quelle in medicina nucleare in vivo e in radiodiagnostica in vivo che, unitamente alle lastre e agli altri supporti diagnostici, vanno conservati per 25 anni.

Sono fatte salve altre eventuali norme che prevedono limiti superiori di conservazione dei referti e del materiale diagnostico.

## *Sezione II*
## Disposizioni particolari per i laboratori di analisi

### Art. 12.
*Laboratori di analisi a carattere privato*

I laboratori di analisi a carattere privato non facenti parte delle case di cura private, che effettuano indagini diagnostiche, eventualmente precedute da prelievi e/o da somministrazioni per prove funzionali, su materiali organici umani e ne interpretano i risultati a scopo diagnostico, preventivo, riabilitativo delle malattie o per valutazione di interesse medico legale sono soggetti altresì alle norme contenute nella presente sezione.

Essi sono classificati in:

laboratori generali;

laboratori specializzati.

Ai laboratori generali possono essere aggregate una o più sezioni di specialità.

I laboratori specializzati e le sezioni specializzate aggregate sono abilitati a svolgere, rispettivamente, in base alla autorizzazione di cui sono in possesso, gli esami di chimica clinica generale, di ematologia e immunoematologia, microbiologia e sierologia, istopatologia e citodiagnostica, virologia, genetica umana, radioimmunologia per esame in vitro, tossicologia, igiene industriale, dosimetria e protezione dell'ambiente.

A ciascuna sezione specializzata aggregata deve essere preposto un laureato in medicina e chirurgia o in altra disciplina cui le norme statali vigenti consentano la direzione delle strutture anzidette.

Il presidente della giunta regionale, sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 20 o su proposta della stessa, approva distinte tabelle degli esami che i laboratori generali e i laboratori specializzati o sezioni di specialità devono essere in grado di eseguire secondo l'abilitazione contenuta nel provvedimento di autorizzazione.

Art. 13.

*Locali dei laboratori di analisi*

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 10 della presente legge, i laboratori di analisi di cui all'art. 12 debbono in particolare disporre di:

*a*) una sala prelievi e per la raccolta dei campioni;

*b*) un locale attrezzato per il lavaggio e per la sterilizzazione;

*c*) spazi separati per le sezioni specializzate, con una superficie per sezione non inferiore a mq. 20 e, qualora vi lavorino più persone, non inferiore a mq. 16 per persona;

*d*) un locale per deposito di materiale.

Nelle superfici indicate nel comma precedente debbono intendersi escluse quelle dei servizi igienici, corridoi, ascensori e comunque destinate a servizi o usi comuni e promiscui.

I pavimenti e i rivestimenti delle pareti dei laboratori di analisi, almeno per due metri di altezza, devono essere realizzati con materiali che resistano alla aggressione chimica e siano perfettamente lavabili.

I laboratori di batteriologia debbono essere provvisti di accesso indipendente.

Art. 14.

*Scarichi e rifiuti solidi dei laboratori di analisi*

Gli specifici scarichi dei laboratori di analisi di cui all'art. 12 debbono, di norma, essere immessi nella fognatura urbana.

In difetto di questa, tuttavia, o quando non vi sia garanzia di un corretto smaltimento dei rifiuti, gli scarichi dei laboratori di analisi, ai sensi delle vigenti norme in tema di allontanamento e smaltimento delle acque di rifiuto, devono essere convogliati in un apposito impianto interno di smaltimento qualora richiesto dalla autorità sanitaria competente, e se del caso, disinfettati prima di essere immessi nella rete fognaria e in corsi d'acqua od in altri recettori secondo le esigenze locali.

Le condotte di scarico devono essere realizzate in materiali idonei in relazione alle caratteristiche chimiche, fisiche e batteriologiche dei liquami da smaltire.

L'autorizzazione dell'attivazione del laboratorio è comunque subordinata al nulla-osta dell'autorità comunale riguardante gli scarichi in fognatura.

I materiali solidi di rifiuto possono essere consegnati, previa sterilizzazione, al servizio di nettezza urbana in idonei contenitori, o inceneritori presso il laboratorio medesimo, nel rispetto delle vigenti norme sull'inquinamento atmosferico.

Art. 15.

*Attrezzature ed impianti dei laboratori di analisi*

I laboratori di analisi generali di cui all'art. 12 debbono essere dotati almeno delle seguenti attrezzature e apparecchiature:

due centrifughe; per un totale di almeno quaranta posti;

microcentrifuga per ematocrito;

due bagnomaria;

termostato;

spettofotometro termostato;

colorimetro;

conta-globuli;

fotometro a fiamma o analizzatore per elettroliti ad elettrodi specifici;

protombinometro;

microtitolatore anche manuale;

microscopico binoculare;

attrezzature per elettroforesi;

PHmetro;

autoclave;

frigorifero;

congelatore;

stufa a secco;

bilancia analitica - bilancia tecnica;

cappa aspirante;

deionizzatore;

pompa a vuoto;

agitatore;

due diluitori;

due banchi da lavoro liberi da apparecchi in ragione di un metro lineare per ogni persona impiegata nel laboratorio (compresi laureati, tecnici e ausiliari, ecc.) per un minimo di 6 metri;

libri di riferimento.

Tutte le attrezzature ed apparecchiature a funzionamento elettrico debbono essere collegate alla rete elettrica mediante stabilizzatore di corrente.

Con successiva legge regionale saranno determinati le attrezzature e gli impianti minimi dei laboratori specializzati e delle sezioni specializzate aggregate a laboratori generali, sulla base delle proposte formulate dalla commissione tecnica consultiva di cui all'art. 20.

Art. 16.

*Centri di prelievo*

I prelievi di materiale organico da esaminare nei laboratori di analisi di carattere privato vengono eseguiti nella sede del laboratorio che provvede all'esame.

Non è consentito ai laboratori di analisi privati di disporre di un centro prelievi ubicato in altra sede o di un centro mobile per i prelievi.

Il prelievo dei campioni biologici a domicilio è consentito soltanto su richiesta dell'utente ed in caso di impedimento dello stesso.

Il direttore del laboratorio assume la responsabilità del trasporto e della conservazione dei campioni eventualmente prelevati a domicilio dei pazienti impediti.

Art. 17.

*Personale dei laboratori di analisi*

Nei laboratori di analisi di cui all'art. 12 oltre al direttore deve essere assicurata la presenza di personale laureato, tecnico ed ausiliario in proporzione al carico di lavoro e al grado di automazione degli impianti.

Qualora il direttore del laboratorio non sia un medico chirurgo, ma un laureato in altra disciplina provvisto dei requisiti prescritti dalle vigenti norme statali dovrà essere assicurata la presenza giornaliera di durata proporzionale alle prestazioni richieste, di un laureato in medicina e chirurgia per il compimento di tutti gli atti medici.

Il direttore non può assumere la responsabilità di un'altra struttura.

Art. 18.

*Sicurezza di qualità dei risultati delle analisi di laboratorio*

Al fine di garantire ottimali livelli di efficienza e di affidabilità, i laboratori di analisi devono osservare opportune norme di sicurezza di qualità, secondo i seguenti principi:

1) esecuzione del controllo di qualità sistematico quotidiano da documentare su carte di controllo;

2) partecipazione a programmi di efficienza interlaboratorio;

3) disponibilità dichiarata a ispezioni periodiche.

L'onere della spesa è a carico dei laboratori stessi.

Il controllo di qualità interlaboratorio può essere effettuato presso tutti i laboratori pubblici e privati.

La giunta regionale individua i laboratori di riferimento negli ospedali regionali, nelle università e fra i presidi multizonali di prevenzione cui affidare, sentito il parere della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 20, i seguenti compiti:

a) acquisizione, conservazione e distribuzione degli standards e dei campioni di controllo per i programmi interlaboratorio secondo le norme degli organismi sanitari regionali o nazionali;

b) valutazione statistica dei risultati dei programmi interlaboratorio;

c) ispezioni periodiche delle carte di controllo interno e della documentazione dei programmi interlaboratorio;

d) attività di consulenza per le questioni emergenti dai controlli.

## CAPO IV
## NORME COMUNI

### Art. 19.
*Aggiornamento professionale del personale*

Il direttore della istituzione sanitaria di carattere privato promuoverà l'aggiornamento del personale laureato, tecnico e paramedico attraverso la partecipazione a iniziative scientifico-culturali organizzate nell'ambito regionale e nazionale.

Il personale di cui al precedente comma è ammesso a partecipare ai corsi di aggiornamento previsti per il personale delle strutture pubbliche.

### Art. 20.
*Composizione della commissione tecnico-consultiva regionale*

Presso la direzione regionale dell'igiene e della sanità è istituita una commissione con funzioni tecnico-consultive in materia di istituzioni sanitarie di carattere privato.

La commissione è composta:

dall'assessore regionale all'igiene e alla sanità in qualità del Presidente o da un suo delegato;

da sei membri scelti tra professori universitari designati con le modalità di cui all'art. 107, secondo comma, decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e tra i primari ospedalieri non operanti comunque in strutture private, da scegliersi uno per disciplina, tra le seguenti: chirurgia generale, medicina generale, anatomia patologica, chimica clinica, microbiologia, medicina nucleare, radiologia, riabilitazione e recupero funzionale;

da un chimico, da un fisico, da un biologo e un farmacista, sentiti gli ordini professionali di categoria;

da un direttore sanitario ospedaliero;

dal dirigente del servizio regionale della sanità;

da tre rappresentanti dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Funge da segretario un funzionario amministrativo della direzione regionale dell'igiene e della sanità.

Possono essere chiamati ad intervenire ai lavori della commissione, senza diritto di voto, i direttori di cattedra o primari ospedalieri di specialità non rappresentante dai membri nominati nel precedente secondo comma o esperti nella materia trattata.

La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della medesima.

La commissione rimane in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Spettano ai membri della commissione, a carico dell'amministrazione regionale, i compensi ed il trattamento economico di missione, in quanto dovuti, ai sensi delle vigenti norme in materia.

### Art. 21.
*Compiti della commissione regionale*

La commissione tecnico-consultiva regionale ha i seguenti compiti:

a) esprime parere motivato sulle richieste di autorizzazione alla apertura, alla trasformazione e al trasferimento delle istituzioni sanitarie di carattere privato di cui all'art. 1;

b) esprime parere motivato sulle questioni ad essa sottoposte dalla giunta regionale, dall'assessore all'igiene e alla sanità e dalle unità sanitarie locali in merito al funzionamento delle istituzioni sanitarie di carattere privato;

c) propone nuovi standards minimi delle attrezzature delle istituzioni;

d) cura la formazione e l'aggiornamento degli elenchi degli esami di laboratorio di analisi;

e) propone lo studio e l'aggiornamento delle metodiche analitiche e norme tecniche di buona conduzione dei laboratori;

f) propone l'aggiornamento delle modalità di espletamento dei controlli di qualità delle analisi di laboratorio di tutte le istituzioni pubbliche e private della regione;

g) propone la scelta ed eventualmente la strutturazione dei centri di riferimento per i controlli di interlaboratorio e alla determinazione dei sistemi di controllo;

h) propone la definizione dei limiti di tolleranza dei parametri dei controlli di qualità.

### Art. 22.
*Obblighi del titolare dell'autorizzazione delle istituzioni sanitarie di carattere privato*

Il titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 1 è tenuto a:

a) trasmettere alla direzione regionale dell'igiene e della sanità e all'unità sanitaria locale le notizie richieste in ordine alla attività svolta, al personale in servizio, nonché ogni altra notizia richiesta a fini epidemiologici e statistici;

b) comunicare alla direzione regionale dell'igiene e della sanità e all'unità sanitaria locale i periodi di chiusura della struttura e le interruzioni di attività da qualsiasi causa determinate, specificandone la motivazione;

c) assicurarsi che siano effettuati i controlli di qualità predisposti dagli organi competenti per le strutture di diagnostica di laboratorio;

d) denunziare gli apparecchi radiologici e le sostanze ionizzanti esistenti nella istituzione ai sensi delle norme vigenti;

e) chiedere il preventivo nulla-osta per detenere a qualsiasi titolo sostanze radioattive comunque impiegate o apparecchi contenenti dette sostanze o apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti utilizzati a scopo terapeutico;

f) provvedere, almeno una volta ogni sei mesi ed ogni qualvolta sia necessario, alla generale disinfezione o ripulitura degli ambienti e relativi arredi, nonché alla loro manutenzione;

g) provvedere alla tenuta delle istruzioni scritte delle metodiche comunemente utilizzate;

h) aderire al controllo di qualità predisposto dagli organi competenti per le strutture di diagnostica di laboratorio pubbliche o private operanti nel territorio regionale.

### Art. 23.
*Pubblicità*

Le istituzioni di cui all'art. 1 non possono effettuare pubblicità a mezzo stampa o in qualsiasi altro modo senza apposita preventiva autorizzazione nella quale deve essere espressamente approvato il relativo testo.

A tal fine la istituzione richiedente deve allegare alla domanda anche l'eventuale disegno e fotografia che intende divulgare e quant'altro necessario per valutare il contenuto del messaggio pubblicitario e la sua serietà.

Sulla domanda esprime il parere l'ordine di medici della provincia in cui ha sede l'istituzione.

L'autorizzazione è concessa dall'organo competente al rilascio dell'autorizzazione, all'apertura e all'esercizio della istituzione.

E' fatto divieto, nella pubblicità, di incentivare il consumismo sanitario.

Fermo restando il divieto di cui al comma precedente, per gli studi privati professionali ed i locali destinati all'esercizio privato professionale dei singoli medici di cui al secondo comma dell'art. 5, la pubblicità dovrà fare riferimento esclusivamente al nome del sanitario, alla sua qualifica e specializzazione ed all'orario delle consultazioni.

### Art. 24.
*Vigilanza sulle strutture sanitarie di carattere privato*

Le istituzioni di cui all'art. 1, ai fini della osservanza della presente legge, sono ispezionate ogni anno e, in ogni caso, quando se ne ravvisi l'opportunità, da una commissione costituita da un medico capo settore e da un dirigente amministrativo di grado apicale dell'unità sanitaria locale ove ha sede la struttura, nonché da un primario ospedaliero o da un docente universitario, designati secondo le modalità di cui al secondo comma dell'art. 107, decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Funge da segretario della commissione un funzionario amministrativo della unità sanitaria locale.

La commissione di vigilanza, quando opera in sede di ispezione tecnica ai sensi del sesto comma dell'art. 7, è composta anche dal dirigente del settore tecnico dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale.

La commissione è nominata dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale.

Art. 25.

*Convenzioni con le istituzioni sanitarie di carattere privato*

In relazione alle prescrizioni e ai parametri del piano sanitario regionale, tenuto conto delle prestazioni offerte dalle strutture pubbliche, le unità sanitarie locali possono stipulare convenzioni con le istituzioni di cui all'art. 1, in conformità agli schemi tipo nazionali a norma della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Le convenzioni sono stipulate prioritariamente con le strutture già convenzionate ed esclusivamente con i titolari delle autorizzazioni a gestire le strutture di cui alla presente legge.

Le unità sanitarie locali possono stipulare nuove convenzioni solamente se ne hanno accertato l'esigenza per l'inadeguatezza delle strutture pubbliche.

CAPO V

NORME TRANSITORIE

Art. 26.

*Adeguamento delle strutture esistenti*

Le strutture sanitarie di carattere privato autorizzate e funzionanti sono tenute ad adeguarsi alle prescrizioni della presente legge, entro un anno dall'entrata in vigore della medesima.

La domanda per l'adeguamento alle prescrizioni della presente legge deve essere presentata all'unità sanitaria locale competente, munita della debita documentazione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge o dalla data di inizio dell'esercizio delle proprie funzioni della unità sanitaria locale.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli eventuali centri di prelievo ubicati al di fuori della sede del laboratorio ai sensi dell'art. 6 debbono essere chiusi.

La mancata presentazione della domanda di cui al secondo comma del presente articolo o il mancato adeguamento di cui al primo e terzo comma comporta la revoca dell'autorizzazione a cura dell'organo competente al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 27.

*Convenzioni in atto con le strutture sanitarie private*

Le unità sanitarie locali, fino a quando non avranno stipulato direttamente le convenzioni previste dall'art. 25 della presente legge, subentrano nelle convenzioni in atto tra la Regione, i disciolti enti e istituti mutualistici e le istituzioni private di cui all'art. 1 della presente legge.

Per il rinnovo, la sospensione e la risoluzione delle dette convenzioni si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 28.

*Finanziamento*

Le spese per il funzionamento della commissione tecnico-consultiva regionale di cui all'art. 20 della presente legge fanno carico al cap. 1716 dello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il quale presenta sufficiente disponibilità.

Art. 29.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 13 agosto 1981

COMELLI

(5414)



ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100812650)